



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 395

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 aprile 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 3^a (Affari esteri):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria</i>	» 5

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i>	» 9
---------------------------	-----

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	» 15
--	------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	<i>Pag.</i> 16
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 16
<i>Plenaria</i>	» 18

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 23
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 83
---------------------------	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	» 87
<i>Plenaria</i>	» 87

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 89
---------------------------	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	108
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	»	112
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)</i>	»	113
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161)</i>	»	113
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	114
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	»	118

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	119
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	123
---------------------------	-------------	-----

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	124
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	125

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	»	126
---------------------------	---	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	128
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	128

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 28 aprile 2015

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
CASINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,25

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DDL 560 E CONNESSI (CARTA EUROPEA DELLE
LINGUE REGIONALI O MINORITARIE)*

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) *PEGORER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(1674) *URAS ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

– e petizioni nn. 1306 e 1409 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 1^a e 3^a del 21 aprile, la professoressa Schiavi Fachin, intervenuta per il Comitato 482, e il dottor Marco Stolfo, intervenuto per l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), hanno depositato memorie, che saranno rese disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Affari esteri, emigrazione.

Comunica, inoltre, che CONFEMILI (Comitato nazionale federativo minoranze linguistiche d'Italia), ha fatto pervenire un documento, che sarà altresì reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Affari esteri, emigrazione.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ricorda che l'esigenza del riconoscimento e della tutela delle lingue minoritarie è stata sottolineata con la risoluzione del 26 giugno 2013, anche dal Parlamento europeo. In essa si ribadisce che le lingue a rischio di estinzione sono parte integrante delle culture e delle civiltà dell'Unione europea, in quanto riflettono un'esperienza storica e sociale di assoluto rilievo. Anche le lingue minoritarie, quindi, contribuiscono alla definizione dell'identità della comunità europea, attraverso la valorizzazione delle differenze e delle specificità culturali, che assumono un valore decisivo nell'epoca della globalizzazione. Tuttavia, mentre la legge n. 482 del 1999 tutela solo undici lingue minoritarie in Italia, l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo, redatto dell'UNESCO, ne individua trentadue a rischio di estinzione. Pertanto, annuncia la presentazione di un emendamento, che prevede l'inserimento, nel testo, di un riferimento all'Atlante dell'UNESCO, al fine di ampliare il numero di lingue minoritarie oggetto di tutela, anche per evitare disparità di trattamento. Conclude, auspicando che su tale proposta si formi un consenso quanto più possibile ampio.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede di sottoscrivere l'emendamento del senatore Cociancich.

Anche il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) chiede di apporre la propria firma alla proposta di modifica annunciata.

Il senatore PEGORER (*PD*), relatore per la 3^a Commissione, pur condividendo l'esigenza, espressa dal senatore Cociancich, di un riconoscimento, più ampio possibile, in linea di principio delle lingue minoritarie, ricorda che il provvedimento in esame prevede norme puntuali di tutela, che devono essere graduate per ciascuna lingua, tenendo anche conto delle implicazioni finanziarie di ciascuna misura.

Il senatore COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) rileva come alcuni documenti internazionali forniscano una mera ricognizione delle lingue minoritarie meritevoli di riconoscimento, mentre il provvedimento in esame, nel ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, deve definire in modo puntuale i diversi livelli di tutela per ciascuna lingua.

Il senatore PEGORER (*PD*), relatore per la 3^a Commissione, sottolinea che le misure di protezione contenute nel provvedimento in esame assumono come punto di riferimento il quadro delle lingue che già godono di tutela nell'ordinamento interno, con particolare riferimento alla legge n. 482 del 1999.

La PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di tenere conto dei principi fissati dalla legge n. 482 del 1999, nel momento in cui si ritenga opportuno ampliare l'elenco delle lingue da tutelare e si ravvisi quindi la necessità di intervenire sull'allegato alla Carta, nel quale sono anche elencate le misure di garanzia previste per ciascuna lingua. Ritiene, quindi, che il tema necessita di attenta riflessione.

Il senatore COTTI (*M5S*) ritiene che l'allegato sia modificabile, in quanto esso si limita a prevedere 56 ambiti di tutela, per ognuno dei quali l'Italia deve indicare il livello di garanzia riconosciuto a ogni lingua minoritaria. Pertanto, nel rilevare che alcune delle lingue segnalate nell'Atlante dell'UNESCO sono in realtà dialetti, quali il gallurese e il sassarese, ritiene opportuno che, nell'emendamento annunciato dal senatore Cociancich, sia specificato il livello di tutela assegnato alle differenti lingue. Annuncia, infine, la presentazione di alcuni emendamenti per elevare il grado di protezione riconosciuto al sardo e al catalano.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) condivide le osservazioni circa l'opportunità di prevedere differenti livelli di tutela per le lingue minoritarie segnalate. Infatti, in alcuni casi, potrebbero essere sufficienti misure per preservare le lingue dall'estinzione; in altri casi, invece, le comunità interessate chiedono la pianificazione di azioni coordinate per promuovere l'utilizzo della loro lingua in

diversi settori, in particolare nel campo dell'istruzione, dei mezzi di comunicazione e della toponomastica.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea che la propria proposta di modifica è ispirata al principio di riconoscere uguale dignità a tutte le lingue minoritarie, a prescindere dalla loro diffusione sul territorio. Tuttavia, ritenendo ragionevoli le considerazioni sulla necessità di introdurre una tutela differenziata, si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

La PRESIDENTE dichiara così conclusa la discussione generale e propone di differire il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di giovedì 28 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE**8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria**30^a Seduta***Presidenza del Presidente della 8^a Commissione***MATTEOLI***La seduta inizia alle ore 14,05**IN SEDE REFERENTE*

(980) SCILIPOTI ISGRÒ ed altri. – *Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche*

(1724) CIOFFI ed altri. – *Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture*

(1845) Stefano ESPOSITO ed altri. – *Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BORIOLI (*PD*), anche a nome del relatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), illustra i tre disegni di legge in titolo assegnati all'esame delle Commissioni riunite 8^a e 13^a. I provvedimenti – tutti di iniziativa parlamentare – hanno come obiettivo comune quello di fissare una disciplina per l'effettuazione di procedure per la consultazione e partecipazione delle comunità territoriali interessate alle decisioni concernenti la localizzazione e realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche (cosiddetto «dibattito pubblico»), ispirate in parte all'esperienza del *débat public* francese.

In proposito ricorda che anche il nuovo testo del disegno di legge n. 1678 (recante delega per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni), adottato dalla Commissione 8^a, prevede

tra i criteri di delega (articolo 1, comma 1, lettera gg)) l'introduzione di una specifica disciplina sulla stessa materia.

Per quanto attiene ai provvedimenti in esame, fa presente che il disegno di legge n. 980, di iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò e altri, si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa le finalità del disegno di legge, volto a porre norme di principio in tema di consultazione pubblica per individuare le soluzioni ottimali sotto il profilo economico e dell'accettazione sociale degli interventi con rilevante impatto ambientale, sociale o economico sulle collettività locali.

L'articolo 2 definisce il sistema di consultazione pubblica, articolato nell'insieme degli strumenti (informazione, consultazione, concertazione e dibattito pubblico) volti a consentire l'accettazione sociale delle opere e degli interventi aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio.

L'articolo 3 istituisce, presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'Osservatorio nazionale per il dibattito pubblico, un organismo tecnico indipendente con il compito di verificare l'effettiva partecipazione delle collettività locali interessate alle scelte pubbliche che presentano un impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio. La norma regola altresì la composizione dell'Osservatorio (formato dal presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da altri otto componenti designati dai soggetti ivi indicati) e il suo funzionamento.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di dibattito pubblico, che è avviato: su richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; d'ufficio per tutti gli interventi pubblici che rispondono a specifici criteri individuati con deliberazione del CIPE; su richiesta del soggetto responsabile dell'intervento, di un consiglio regionale o di un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti per altri tipi di progetti. L'Osservatorio si pronuncia con decisione motivata sulla richiesta di avvio del procedimento di dibattito pubblico; decorsi due mesi, il silenzio vale come diniego.

L'articolo 5 descrive le fasi del dibattito pubblico e i termini per l'adempiimento. Si prevede una durata massima della procedura di centoventi giorni dall'avvio, decorsi i quali l'Osservatorio si pronuncia entro sessanta giorni ovvero, eventualmente, dopo altri trenta se la decisione di prima istanza sia stata affidata a un apposito comitato.

L'articolo 6 dispone la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento mediante un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con un contributo annuale dei soggetti realizzatori degli interventi, pari allo 0,01 per cento del valore di base d'asta delle opere.

Passa quindi a illustrare il secondo disegno di legge n. 1724 – d'iniziativa del senatore Cioffi e altri – che prevede, oltre all'introduzione del dibattito pubblico in materia di infrastrutture, anche la revisione complessiva dell'elenco delle opere contenute nel Programma delle infrastrutture

strategiche, sulla base di specifici criteri tesi a valutarne l'effettiva utilità. Il provvedimento contiene due articoli.

L'articolo 1 prevede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, la ricognizione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge obiettivo»), e, entro i dieci mesi successivi, un aggiornamento dell'elenco di opere da finanziare, selezionate principalmente secondo lo stato di avanzamento. In base alle percentuali di avanzamento sono individuati quattro gruppi di opere e stabilite per ciascuno, anche con l'ausilio di un'analisi costi-benefici da effettuarsi in tempi prestabiliti, le connesse azioni da intraprendere (che possono andare, secondo i casi, dall'abbandono all'ultimazione delle opere). Durante la verifica tecnica sono sospesi tutti i contratti legati alla realizzazione delle opere. Si prevedono poi adeguate forme di pubblicità e di partecipazione del pubblico alla procedura di revisione dell'elenco delle infrastrutture da finanziare.

L'articolo 2 introduce il dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture, modificando il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Le opere alle quali si applica la procedura sono: opere specificamente individuate nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza; opere per le quali facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, il promotore, un consiglio regionale, un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 200.000 abitanti, ovvero 30.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati; opere a iniziativa privata di preminente interesse nazionale aventi un valore superiore a 100 milioni di euro.

La procedura, affidata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica al provveditore interregionale alle opere pubbliche e al prefetto competenti per territorio, si svolge nella fase iniziale dell'*iter* di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, il progetto preliminare dell'opera, prima della convocazione della conferenza di servizi. Essa garantisce la massima informazione, trasparenza e partecipazione e termina entro centottanta giorni con la pubblicazione di un documento conclusivo, sulla cui base il proponente dichiara, entro i tre mesi successivi, se intende abbandonare, sostituire, modificare o confermare il progetto.

Si sofferma infine sul disegno di legge n. 1845, di iniziativa del senatore Stefano Esposito e altri, che consta di otto articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, la finalità del provvedimento è favorire la partecipazione dei soggetti interessati alle decisioni di interesse pubblico, salvaguardando l'imparzialità del confronto, con specifico riferimento ai soli casi in cui sia prevista la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche aventi rilevanza strategica nazionale o socio-economica o un significativo impatto ambientale.

L'articolo 2 precisa pertanto che le infrastrutture ed opere interessate dal dibattito pubblico sono quelle previste dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché gli in-

terventi che prevedono la valutazione di impatto ambientale (VIA) obbligatoria o il cui valore di investimento sia pari o superiore a 100 milioni di euro e che riguardano un bacino di utenza non inferiore a 250.000 abitanti.

La procedura può inoltre essere applicata anche a interventi con valore di investimento inferiore a 100 milioni di euro e che riguardano un bacino di utenza inferiore a 250.000 abitanti, su richiesta, alternativamente: del proponente l'intervento; di un consiglio regionale o delle province autonome di Trento o di Bolzano, o di un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 250.000 abitanti; di almeno cinquanta membri della Camera dei deputati o venticinque membri del Senato della Repubblica; di 250.000 cittadini elettori residenti in un'area di afferenza ricollegabile al luogo nel quale, secondo il progetto, dovrebbe essere realizzato l'intervento; di almeno un terzo degli abitanti, per gli interventi da realizzare su isole con non più di 35.000 abitanti, oppure nel territorio di comuni di alta montagna.

L'articolo 3 traccia le procedure per lo svolgimento di dibattito pubblico. Almeno centottanta giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione, il proponente trasmette alla Commissione nazionale, al fine di svolgere un dibattito pubblico, una comunicazione contenente tutte le informazioni rilevanti riguardanti il progetto. La Commissione nazionale fissa le fasi e la durata del dibattito pubblico (fino a sei mesi, prorogabile per non più di tre mesi), nonché le modalità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e le forme di trasparenza.

L'articolo 4 è dedicato alla conclusione del procedimento di dibattito pubblico. È prevista la redazione di un rapporto conclusivo con il quale il referente riferisce della procedura adottata, degli argomenti affrontati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive.

L'articolo 5 regola la procedura di dibattito pubblico accelerata: solo qualora il proponente comunichi la volontà di modificare il progetto iniziale in base agli esiti del dibattito pubblico, previa verifica di congruenza da parte della Commissione nazionale, sono ridotti della metà i termini previsti dalla normativa vigente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, connessi alla costruzione e all'esercizio delle opere.

L'articolo 6 riguarda le modalità organizzative ed operative della Commissione nazionale di garanzia per il dibattito pubblico, autorità amministrativa indipendente composta da sette componenti permanenti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra i quali è designato il presidente, d'intesa fra i Presidenti delle Camere. La Commissione nazionale ha la funzione di assicurare il corretto svolgimento del dibattito pubblico in relazione ai singoli progetti individuati, nonché di esprimere pareri e formulare raccomandazioni per favorirne la diffusione e lo sviluppo.

L'articolo 7 è specificamente dedicato a disciplinare alcuni interventi sui territori interessati da quelle opere, già avviate, frutto di ratifiche di accordi tra lo Stato italiano e Stati esteri. Un apposito organismo, il Comitato di gestione tecnico-operativo, viene istituito col compito di gestire

i suddetti interventi, al fine di rendere vantaggiosa per la collettività la presenza dell'opera sul territorio.

L'articolo 8 dispone la copertura dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale, che per il 2015 è valutato in euro 3 milioni e posto a carico del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, mentre a decorrere dal 2016 è valutato in euro 5 milioni e finanziato mediante un contributo pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, versato dal soggetto proponente direttamente alla Commissione nazionale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime l'apprezzamento per l'avvio dell'esame dei tre disegni di legge in titolo, sottolineando l'opportunità di introdurre finalmente anche in Italia una disciplina compiuta del cosiddetto dibattito pubblico.

Manifesta poi forti perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge n. 1845, in particolare per la procedura accelerata di cui all'articolo 5, che consente il dimezzamento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative a un'opera e impone agli amministratori inadempienti di motivare il ritardo, pena il divieto di ricandidatura.

Ritiene che una siffatta disposizione sia estranea alla tematica del dibattito pubblico, che dovrebbe essere finalizzato soprattutto a dare maggiore spazio ai cittadini e alle loro valutazioni sull'effettiva utilità di un'opera pubblica, considerando anche l'opzione zero, ossia la possibilità di non realizzare l'opera stessa. Invece con la procedura accelerata si introduce una deroga alle procedure ordinarie recuperando fittiziamente i meccanismi della legge obiettivo che tanti guasti hanno prodotto in questi anni.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) formula una valutazione positiva sull'introduzione del dibattito pubblico nella legislazione italiana: evidenzia però l'esigenza che, una volta espletate le procedure, le decisioni assunte dalla collettività in merito a una determinata opera pubblica abbiano un carattere definitivo e non siano rimesse in discussione da una nuova amministrazione regionale o locale, come è invece purtroppo accaduto per il progetto della Gronda di Genova.

La senatrice NUGNES (*M5S*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame dei disegni di legge in titolo da parte delle Commissioni riunite, auspicando che l'attività istruttoria consenta miglioramenti nelle procedure attualmente esistenti. Il dibattito pubblico non deve essere infatti finalizzato al convincimento delle opinioni bensì alla migliore ponderazione delle possibili alternative che consentono di raggiungere il soddisfacimento di un bene pubblico nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione di Aarhus.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) osserva che riesce difficile affrontare la questione del dibattito pubblico in materia di infrastrutture strategiche, quando il Documento di economia e finanza 2015 recentemente esaminato dal Parlamento, ha eliminato dall'Allegato infrastrutture gran parte delle opere già individuate in passato. Al momento, non vi è ancora alcuna certezza circa la sorte di tutte le infrastrutture escluse, anche di quelle già finanziate o avviate.

Per quanto riguarda la questione del dibattito pubblico, si pronuncia in senso favorevole, pur ricordando che anche in Francia queste procedure hanno mostrato alcuni limiti. Fa presente però che, anche senza il dibattito pubblico, alcuni enti territoriali sono stati in grado in questi anni di fare una programmazione corretta, come ad esempio in molte zone della regione Lombardia, dove si sono potuti sviluppare progetti molti importanti in accordo con le comunità dei territori interessati.

Auspica pertanto che l'adozione del dibattito pubblico, certamente condivisibile, non rimetta però in discussione una serie di opere decise in maniera democratica e trasparente e che le nuove norme si inseriscano in maniera armonica nel quadro delle leggi e delle procedure amministrative già esistenti.

Infine, osserva che il riferimento al bacino di utenza di 250 mila abitanti per l'avvio della procedura potrebbe essere eccessivo, atteso che molte opere pubbliche di grande rilevanza interessano territori con un numero di abitanti assai minore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 28 aprile 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE DEI RAPPRESENTANTI DI ASSOELETRICA SUGLI ATTI
COMUNITARI NN. 60, 61 E 62 (PACCHETTO «UNIONE DELL'ENERGIA»)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 28 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 82

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

98^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,05.

(859) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

(1357) FALANGA. – *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

(1378) MOSCARDELLI ed altri. – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(1484) STUCCHI. – *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

(1553) Nadia GINETTI. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(Parere alla 2^a Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1830) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti relativi al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, al comma 3, oltre alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, sia coinvolta anche la Direzione generale Archivi nell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proce-

dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8^a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

Osserva preliminarmente che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), l'opportunità di prevedere come facoltà – e non come obbligo – il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.56 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione prevede un principio di delega volto a definire il quadro di riparto delle competenze legislative in materia di appalti pubblici, che dovrebbe piuttosto essere regolato da norma di rango costituzionale.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.10.

Plenaria

266^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1870 (Terzo settore, im-

presa sociale e servizio civile universale), che avrà inizio nella seduta di giovedì 7 maggio.

Comunica che l'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione è stata autorizzata dal Presidente del Senato. A tale proposito, si è concordato di procedere, in primo luogo, all'audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, del ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni Silveri, del ministro della giustizia, Andrea Orlando, nonché dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Federica Mogherini.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre 2014.

La relatrice LO MORO (PD) riferisce sul testo unificato adottato dalla Commissione giustizia nella seduta del 26 marzo. Esso è composto da 19 articoli suddivisi in due Titoli.

Il Titolo I, comprendente gli articoli da 1 a 7, è dedicato alla regolamentazione delle unioni civili. In particolare, l'articolo 1 prevede che due persone dello stesso sesso possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, successivamente trascritta nell'apposito registro. Al comma 3 dello stesso articolo sono elencate le cause impeditive per la costituzione di un'unione civile: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o

di un'unione civile; la minore età, salvo apposita autorizzazione del tribunale; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione; la condanna di una delle due persone per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra. La sussistenza di una di queste cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile. Tale unione è certificata da un documento che ne attesti la costituzione, nel quale siano indicati i dati anagrafici delle parti, il loro regime patrimoniale e la loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Infine, le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi.

L'articolo 3 stabilisce che all'unione civile si applicano le disposizioni del codice civile sul concorso degli oneri, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari e sulle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Inoltre, al comma 3, si prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applichino anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 4 dispone che alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni in materia di diritti successori, mentre l'articolo 6, nel regolare lo scioglimento dell'unione civile, richiama le disposizioni vigenti per lo scioglimento del matrimonio. Infine, l'articolo 7 delega al Governo la regolamentazione dell'unione civile, fissando alcuni principi e criteri direttivi.

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 8 a 19, introduce e disciplina l'istituto della convivenza di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e in caso di malattia o di ricovero nelle strutture ospedaliere.

L'articolo 10 regola il diritto di abitazione e i casi di successione nel contratto di locazione per i conviventi di fatto, mentre l'articolo 11 dispone in materia di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

L'articolo 12 prevede l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto, mentre l'articolo 13 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Sono applicate al convivente di fatto le norme previste per il coniuge sulle misure di interdizione e di inabilitazione, nonché le misure per il risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza.

L'articolo 16 disciplina il contratto di convivenza, che è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Tale contratto, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica. Ai

fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni che, in caso di inserimento, si considerano come non apposti.

L'articolo 17 elenca le cause di nullità del contratto di convivenza: la sussistenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; la minore età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile; l'interdizione giudiziale; la condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

All'articolo 18 è disciplinata la risoluzione del contratto di convivenza, che può avvenire per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, nonché morte di uno dei contraenti.

Infine, l'articolo 19 stabilisce che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; se i contraenti sono di diversa cittadinanza, si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

In conclusione, sottolinea l'indifferibilità di un intervento normativo in una materia in cui l'Italia sconta un ritardo considerevole, rispetto agli altri Paesi europei, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei diritti civili alle coppie omosessuali.

A tale proposito, ricorda che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4184 del 2012, ha stabilito che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, possono far valere in giudizio, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. Peraltro, segnala che la Corte europea dei diritti umani, in un contesto in continua evoluzione, ha esteso il divieto di discriminazione, applicando il più ampio concetto di orientamento sessuale. Ciò consente di tenere conto delle profonde trasformazioni sociali e culturali nel riconoscimento dei diritti individuali attinenti alla sfera della vita relazionale e, in particolare, della vita familiare.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) esprime alcune perplessità sull'istituto della convivenza di fatto. A suo avviso, la disciplina prevista non appare esaustiva delle differenti forme di convivenza attualmente esistenti, per quanto non giuridicamente riconosciute. Ad esempio, sembra che il nuovo istituto non possa essere applicato a due persone che condividano l'abitazione, a prescindere dal tipo di relazione che le lega. Ritiene, pertanto, che, con l'introduzione della nuova normativa, si finirebbe paradossalmente per limitare il concetto di convivenza rispetto all'accezione comunemente intesa.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che possa risultare riduttivo il riferimento al legame affettivo. A suo avviso, sarà necessaria una rifles-

sione approfondita per individuare una formula normativa adeguata, capace di tenere conto delle differenti forme di convivenza che si registrano nel tessuto sociale, anche in assenza di rapporti affettivi o di parentela, motivate, ad esempio, da ragioni economiche o da necessità di mutua assistenza.

Tuttavia, sottolinea che la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità costituzionale delle nuove norme, mentre ogni valutazione nel merito è rimessa alla Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria

203^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(859) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

(1357) FALANGA. – *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

(1378) MOSCARDELLI ed altri. – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(1484) STUCCHI. – *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

(1553) Nadia GINETTI. – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente PALMA osserva, in premessa, che è stato depositato un nuovo testo unificato corretto rispetto al testo adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 21 aprile e pubblicato in allegato. Per-

tanto gli emendamenti presentati – e pubblicati in allegato – devono intendersi riferiti al testo da ultimo depositato.

Nel merito, il Presidente rileva l'opportunità di una riflessione ulteriore al fine di pervenire ad una più adeguata gradazione delle cornici edittali previste dal testo unificato alla gravità delle condotte delittuose. Ritiene altresì doveroso precisare che, qualora si ritenga di introdurre nella fase emendativa la revoca perpetua della patente di guida a titolo di pena accessoria per i delitti di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale – così come introdotto dall'articolo 1 del testo unificato – rispetto a tale previsione troverebbe comunque applicazione l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, che determina l'estinzione delle pene accessorie, anche di carattere definitivo, e degli altri effetti penali della condanna.

Il senatore LUMIA (*PD*) ringrazia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Pur condividendo le preoccupazioni di carattere sistematico testé sollevate dal presidente Palma, esprime la disponibilità del proprio Gruppo all'inserimento della revoca perpetua della patente, come pena accessoria per i delitti di omicidio stradale e nautico di cui all'articolo 1 del testo unificato, a patto che una siffatta previsione si muova in conformità con i principi che regolano il sistema penale. Tale scelta, infatti, – insieme alle altre proposte emendative volte ad innalzare la durata della sospensione della patente di guida a titolo di pena accessoria nell'ipotesi di condanna per i delitti di lesioni personali stradali e nautiche di cui all'articolo 3 del testo unificato – si muove nell'ottica di assicurare, in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti stranieri, una maggiore effettività dell'apparato sanzionatorio previsto per i delitti commessi in *subiecta materia*.

Il relatore CUCCA (*PD*), rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Presidente, dichiara che la previsione di cui al quinto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale – che l'articolo 1 del testo unificato mira ad introdurre – è volta a punire con la reclusione da sei a nove anni chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a «carreggiate separate» ed è finalizzata a rafforzare l'efficacia deterrente della sanzione, in analogia con quelle previsioni approvate negli ultimi anni (ad esempio in materia di limiti di velocità e di cinture di sicurezza) che hanno contribuito senz'altro a ridurre il numero di incidenti stradali. Dichiarandosi aperto a qualsiasi proposta emendativa volta a migliorare il testo, osserva che nel considerare l'inasprimento delle pene rispetto all'attuale previsione dell'omicidio stradale di cui al terzo comma dell'articolo 589 del codice penale occorre tener conto dei limiti entro i quali, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, eventuali riduzioni di pena potrebbero consentire al giudice di ricorrere all'istituto della sospensione condizionale della pena.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver espresso solidarietà al relatore per le recenti e gratuite critiche provenienti da una parte dell'informazione giornalistica, auspica l'approvazione di una legge equilibrata che, per un verso, sia idonea ad assicurare un'adeguata risposta punitiva a tutela delle vittime degli incidenti stradali, ma che per altro verso sia anche in grado di prevedere pene proporzionate alla gravità delle condotte delittuose. A tale riguardo rileva che le proprie proposte emendative sono finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi ed alla necessità di differenziare – ad esempio – tra chi è recidivo e chi non ha precedenti penali, tra chi utilizza abitualmente droghe e chi invece cagiona la morte di un soggetto a seguito di un comportamento isolato o dettato da mera distrazione. Esprime infine la propria contrarietà sull'eventuale inserimento di sanzioni accessorie di carattere definitivo come conseguenza automatica della condanna, anche tenuto conto del fatto che il reato di omicidio stradale disciplinato nel testo proposto dal relatore si configura come delitto colposo.

Il senatore ORELLANA (*Misto*), pur condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi in ordine all'opportunità di graduare la pena in relazione alla gravità della condotta, sottolinea che chi commette un siffatto reato deve espiare la propria pena in carcere. Esprime avviso contrario all'estensione delle previsioni in materia di delitto di omicidio stradale anche alle ipotesi di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua, sia in quanto le fattispecie considerate sono assai differenziate tra loro, sia in ragione della difficoltà di accertamento in concreto dei delitti di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche.

La senatrice GINETTI (*PD*) dichiara che spetta al legislatore occuparsi di fattispecie criminose che destano allarme sociale e si caratterizzano per una particolare gravità. Infatti, nonostante l'asserita riduzione del numero di incidenti stradali negli ultimi anni, non può sottacersi il fatto che il numero di vittime rimane molto elevato soprattutto tra i giovani. Pur dovendo assicurare pene proporzionate ed adeguate alla gravità delle condotte poste in essere, è necessario che le previsioni assicurino una reale funzione deterrente e rappresentino un'adeguata risposta punitiva rispetto a condotte volte a conculcare in modo definitivo o grave il bene della vita. Per tali ragioni gli emendamenti da lei proposti si muovono nell'ottica di aggravare le pene accessorie in caso di condanna per i delitti di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche di cui articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale – proponendo, nella prima ipotesi, la revoca anziché la sospensione della patente e, nella seconda ipotesi, innalzando la pena della sospensione da due a tre anni – ovvero di prevedere sanzioni comunque più elevate, in caso di reiterazione delle violazioni, fino al venir meno dei requisiti abilitanti alla guida. Ritiene infine essenziale che le norme contenute nel testo unificato svolgano una funzione pedagogica e orientino i comportamenti dei cittadini.

Il senatore BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) esprime la sua ferma contrarietà sul testo proposto dal relatore, che gli appare espressione di una forma di giustizialismo diffuso in nessun modo condivisibile. Al fine di ridurre il numero degli incidenti stradali occorrerebbe rafforzare i controlli preventivi (ad esempio *alcohol test*) anziché limitarsi ad un innalzamento scriteriato e irragionevole delle sanzioni penali; graduare la risposta sanzionatoria a seconda della gravità della condotta ed introdurre adeguate soglie di punibilità sia per le sostanze alcoliche sia per le sostanze psicotrope. Condivide infine le osservazioni critiche in ordine all'equiparazione dei delitti stradali e nautici alla luce della profonda diversità delle fattispecie considerate.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime preoccupazione per la campagna giornalistica in atto, che è indirizzata a produrre sentimenti irrazionali che nulla hanno a che fare con la risoluzione del problema specifico, che deve invece contemperare l'esigenza di assicurare giustizia ai danneggiati ed ai parenti delle vittime con il rispetto degli indefettibili principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena. In quest'ottica si segnala che gli emendamenti da lui presentati – che ritiene comunque di ritirare fin da ora – sono finalizzati a disciplinare l'ipotesi di omissione di soccorso da parte del soggetto che cagiona per colpa la morte di una persona; a prevedere sanzioni più gravi per i soggetti che abbiano fatto uso cosciente di sostanze psicotrope, stupefacenti o alcoliche, nonché a punire i conducenti che abbiano fatto uso incauto ed improprio di strumenti e apparecchiature elettroniche.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), dopo aver riconosciuto al relatore di aver svolto un difficile lavoro di mediazione, osserva che il testo proposto presenta alcuni profili problematici, soprattutto in relazione alla previsione delle sanzioni penali di cui al primo comma del nuovo articolo 589-*bis* del codice penale – introdotto dall'articolo 1 del testo unificato e che punisce con la reclusione da otto a dodici anni chiunque cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – rispetto alla previsione di cui primo comma dell'articolo 590-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato, che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona per colpa una lesione personale dalla quale derivi una malattia. Non gli sembra infatti ravvisabile un rapporto proporzionato nel prevedere cornici edittali per effetto delle quali il minimo per un'ipotesi di omicidio colposo risulta pari al doppio del massimo previsto per la corrispondente ipotesi di lesioni. Le proposte emendative da lui presentate sono quindi volte a correggere siffatte disarmonie e ad assicurare un maggiore equilibrio della risposta sanzionatoria rispetto alle condotte delittuose ivi considerate.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) rileva come, a prescindere dall'attenzione rivolta dai media alle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, le medesime rivestono carattere di effettiva urgenza, anche in considerazione di una percezione diffusa nell'opinione pubblica in ordine alla mancanza di effettività dell'apparato sanzionatorio previsto per le condotte criminose qui specificamente considerate. A questo proposito ritiene che sarebbe opportuno che il lavoro della Commissione si concentrasse, piuttosto che su un inasprimento delle sanzioni detentive, soprattutto su un rafforzamento delle sanzioni accessorie con particolare riferimento alla previsioni attinenti alla revoca della patente.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) manifesta perplessità sull'impianto normativo del testo unificato predisposto dal relatore, osservando in primo luogo come parlare di una revoca della patente avente una certa durata temporale sia incomprensibile dal punto di vista sistematico, in quanto – a suo avviso – si confonde in tal modo il provvedimento di revoca che non può che avere carattere puntuale, con una misura sanzionatoria diversa e ulteriore quale potrebbe essere l'interdizione dalla possibilità di ottenere la concessione della patente per un determinato arco di tempo. Più in generale l'oratore rileva come le pene detentive previste per le ipotesi di omicidio stradale e nautico appaiano sproporzionate se confrontate con altre fattispecie incriminate, volte alla tutela del medesimo bene giuridico e caratterizzate da condotte di maggiore gravità, quale ad esempio la fattispecie di omicidio preintenzionale. Su questo punto specifico giudica indispensabile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame. Infine, ritiene che, con particolare riguardo alle ipotesi in cui viene previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio nei casi in cui il responsabile si è dato alla fuga rendendosi irreperibile, sarebbe opportuno – anche per agevolare l'opera dell'interprete – prevedere esplicitamente che tale condotta deve avere carattere consapevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553**

NT2

LA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche.

Art. 1.

(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

«Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale e nautico*). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Le stesse pene si applicano al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da 6 a 9 anni al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona.

Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-*bis* del codice penale».

Art. 3.

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)

1. Nel codice penale, l'articolo 590-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 590-*bis* (*Lesioni personali stradali e nautiche*). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionato per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

Qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'art. 583 del codice penale. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quaeter*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis* del codice penale».

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-ter . – Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.».

Art. 6.

(Pene accessorie)

1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.

2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.

3. L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo. 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso...» premettere le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589 bis del codice penale,».

2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.

3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» premettere le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,».

4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da: «nei casi di violazione...» e sino a «...da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER
I DISEGNI DI LEGGE N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553**

Art. 1.

1.1

FALANGA, CALIENDO, MALAN, CARDIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

"Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale e nautico*). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica:

a) a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187 comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

b) al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia consapevolmente alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona;

c) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti

o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186 comma 2 lettera *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagioni per colpa la morte di una persona;

d) ai conducenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 186-bis comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i quali ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2 lettere *b*) e *c*) e 187 del citato decreto legislativo, cagionino per colpa la morte di una persona.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica:

a) ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B in caso di recidiva nel triennio della violazione di cui al primo comma;

b) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;

c) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversando, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consentita, un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando ai sensi degli articoli 143, 146 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;

d) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, lettere *a*), *c*) e *d*), terzo e quarto del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18».

1.2

ORELLANA, MUSSINI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 1.***(Modifiche all'articolo 589 codice del penale)*

1. Sostituire l'articolo 589 del codice penale con il seguente:

"Art. 589. - (*Omicidio colposo*). – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da quattro a sette anni.

La pena è della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

a) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è commesso a seguito di:

a) mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria ad un posto di blocco e successiva fuga;

b) partecipazione a competizione non autorizzata in velocità;

c) velocità di marcia in un centro urbano pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km;

d) manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

e) guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici;

f) sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua;

g) guida del veicolo completamente all'interno di una corsia o carreggiata destinata all'opposto senso di marcia.

La pena è della reclusione non inferiore ad anni 15 qualora la morte derivi dalla condotta del conducente del veicolo che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe

infliggersi per la più grave delle violazioni commesse e comunque non inferiore ad anni quindici (codice di procedura penale 235)

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».

Art. 1-ter.

(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida)

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psicofisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1".

Art. 1-quater.

(Modifica all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità; alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria, o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori".

Art. 1-quinquies.

(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato)

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso".

Art. 1-sexies.

(Introduzione dell'articolo 533-bis del codice di procedura penale, in materia di sanzioni accessorie conseguenti a reati in materia di circolazione stradale)

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 533-bis.

(Obblighi del condannato)

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o associazioni di promozione sociale, di assistenza sociale e di volontariato in favore delle vittime della strada o centri di riabilitazione psichica e fisica con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione, alla espiazione riconciliativa con le vittime ed al reinserimento sociale del condannato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socioriabilitativo del soggetto.

La violazione delle prescrizioni relative a quanto previsto dal comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale

In caso di recidiva, il lavoro di pubblica utilità non può essere applicabile.

Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto.

L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 40 ore di lavoro settimanale.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore."

Conseguentemente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppressi.

Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile n. 92, n. 285, in materia di omicidio colposo commesso a causa della guida azzardata e temeraria ed in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope».

1.3

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione del delitto di omicidio stradale).

1 Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

"Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale*). – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)* e 187 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona; è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto, dopo aver cagionato per colpa la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del Codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto".»

Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».

1.4

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-*bis*:

"Art. 586-*bis*. - (*omicidio stradale*). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio"».

1.5

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-*bis*:

"Art. 586-*bis*. – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1151 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è inserito il seguente:

«Art. 1151-bis. - (*Omicidio nautico*). – 1. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1 derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio».

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire le parole: «589-bis» con le parole: «586-bis».

1.6

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito l'articolo 586-bis:

"Art. 586-bis - (*Omicidio stradale*). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.

Se dal fatto di cui al comma 1, derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da due a sei anni, e si procede d'ufficio"».

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire le parole: «589-bis» con le parole: «586-bis».

1.7

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «articolo 589-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Articolo 589-bis (Omicidio stradale). – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».

Conseguentemente, al capoverso articolo 589-bis, sostituire il settimo comma con il seguente: «Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».

Conseguentemente il terzo e sesto comma sono soppressi;

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 1, le parole: «e nautico», sono soppresse;

Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».

1.8

GINETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 577-bis. - (Omicidio stradale) – Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni"».

1.9

GINETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 577-bis. - (*Omicidio stradale*). – Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni"».

1.10

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque», aggiungere le seguenti: «, avendo già commesso reati della stessa indole ai sensi dell'articolo 101 del codice penale,».

1.11

BIGNAMI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».

1.12

ORELLANA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285», con le seguenti: «186, comma 2, lettere *b*) e *c*) e 187 del Codice della Strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».*

1.13

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Articolo 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «lettere b) e c)», con le seguenti: «lettera c)».

1.14

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «lettere b) e c)», con le seguenti: «lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «lettere b) e c)», con le seguenti: «lettera c)».

1.15

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni», con le seguenti: «da sei a nove anni».

1.16

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «da sei a nove anni».

1.17

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le parole: «da otto a dodici anni», con le seguenti: «da nove a diciotto anni».

1.18

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «La stessa pena si applica a chiunque cagioni alla guida di un veicolo a motore, per colpa, la morte di una persona a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni».

1.19

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«La stessa pena si applica a chiunque cagioni alla guida di un veicolo a motore, per colpa, la morte di una persona a seguito della partecipazione ad una competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

1.20

BATTISTA, ZIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sopprimere i commi secondo, terzo, quinto e sesto;

b) al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il settimo comma con il seguente:

«Si applica la pena della, reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 1, sopprimere le parole: «e nautiche».

Conseguentemente sostituire il titolo del presente disegno di legge, con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».

1.21

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

«La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, ometta il soccorso ai sensi dell'articolo 593 ovvero si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice».

1.22

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Si applica la stessa pena se il conducente per le, condotte di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ha per almeno due volte commesso violazioni del codice della strada che hanno comportato la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna dalla patente di guida».

1.23

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma, dopo la parola: «km» aggiungere la parola: «/h».

1.24

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«La pena di cui al primo comma è ridotta della metà se il conducente non ha mai violato gli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

1.25

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il quarto comma, con i seguenti:

«Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è fino ai 50 km/h, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è superiore ai 50 km/h, procedendo ad una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni».

1.26

GINETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni a una o più persone si applica la pena, che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse, aumentata sino al triplo, ma essa non può superare gli anni ventuno».

1.27

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».

1.28

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «ad una velocità pari al doppio di», con le seguenti: «superando di oltre doppio e almeno di 40 km/h».

1.29

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, dopo la parola: «pari», aggiungere le seguenti: «o superiore».

1.30

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, dopo le parole: «doppio di quella consentita,» aggiungere le seguenti: «, a partire dal limite dei 50 km/h».

1.31

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «50 Km rispetto a quella», con le seguenti: «a 70 km/h, ovvero di più del doppio la velocità».

1.32

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sostituire le parole: «la reclusione da sei a nove anni», con le seguenti: «la stessa pena di cui al primo comma».

1.33

Luigi MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 219, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

"3-ter 1- Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale e nautico, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli"».

1.34

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» sopprimere il quinto comma.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sopprimere il quarto comma.

1.35

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sopprimere il quarto comma.

1.36

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, dopo la parola: «attraversi», inserire le seguenti: «con velocità superiore di almeno 20Km/h rispetto a quella consentita.».

1.37

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, sopprimere le parole: «su una strada a carreggiate separate».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «su una strada a carreggiate separate».

1.38

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nelle altre ipotesi di guida pericolosa, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, aggiungere il seguente periodo: «Alla stessa pena soggiace chiunque, nelle altre ipotesi di guida pericolosa, determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia».

1.39

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nei casi di cui agli articoli 9-bis, 43,148,154 e 173 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, aggiungere il seguente periodo:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nei casi di cui agli articoli 9-bis, 43, 148, 154 e 173 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, determini un sinistro cagionando lesioni personali dalle quali derivi una malattia.».

1.40

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le parole: «pari al doppio di quella consentita» con le seguenti: «elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del mezzo».

1.41

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le parole: «al doppio di», con le seguenti: «o superiore al triplo, ovvero di almeno venti nodi».

1.42

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, dopo le parole: «per colpa la morte di una persona» inserire le seguenti: «Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, determini per colpa un sinistro causando la morte di una persona a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, anche per inosservanza dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».

1.43

FALANGA

Al comma 1, capoverso: «Art. 589-bis», settimo comma, dopo le parole: «che si dia», inserire le seguenti: «consapevolmente».

1.44

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», settimo comma, sostituire le parole: «delle norme sulla disciplina stradale», con le seguenti: «del Codice della Strada».

1.45

Luigi MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso:

a) a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e, di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

d) a seguito di guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

e) a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

1.46

Luigi MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

1.47

Luigi MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto è commesso a seguito del mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un posto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

1.48

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ottavo comma, sopprimere le parole: «sino al triplo, ma non può superare gli anni 18».

1.49

GINETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ottavo comma, sostituire le parole: «non può superare gli anni 18» con le seguenti: «non può superare gli anni ventuno».

1.50

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ottavo comma, sostituire le parole: «anni 18» con le seguenti: «anni ventuno».

1.0.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 187-bis.

(Reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti)

1. Gli articoli 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, non si applicano al conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, quando:

a) dalla guida deriva un incidente stradale in conseguenza del quale si verifica uno dei fatti previsti dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale;

b) il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

1) aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o l'ubriachezza ai sensi dell'articolo 92 secondo comma del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;

2) aver previsto e voluto l'evento di cui alla lettera a), anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;

3) aver accettato il pericolo che l'evento di cui alla lettera a) si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 ricadono sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità. Nell'irrogare la pena relativa, il giudice

competente non diminuisce la pena ai sensi dell'articolo 89 del codice penale"».

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 157 del codice penale, al sesto comma, le parole: "e 589, secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: ", 589, secondo e terzo comma, e 589-bis,"».

Art. 2.

2.1

BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nautico».

Art. 3.

3.1

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1 L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali*). – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e

c) e 187 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extra urbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia, non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni a più persone lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà"».

3.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)*

1. Nel codice penale, l'art. 590-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali e nautiche*). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (*Codice della Strada*), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (*Codice della Strada*), cagioni per colpa a tal uno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

a) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia;

b) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro il senso di marcia, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia;

c) al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del

Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, terzo e quarto, lettere *a*) e *b*), del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà"».

3.3

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)

1. L'articolo 589, comma 3, numero 1), del codice penale è sostituito dai seguenti:

"1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2) soggetti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e inferiore a 0,5 grammi per litro".

2. All'articolo 590, comma 3, codice penale, secondo periodo, le parole: "dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 186, comma 2, lettera *a*) e 186-*bis*, comma 1".

3. Nell'articolo 590, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo comma"».

3.4

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Articolo 590-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Articolo 590-bis. - (Lesioni personali stradali). – Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico di trasporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni».

Conseguentemente, al capoverso «Articolo 589-bis», sostituire il quinto comma, con il seguente: «Si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni al conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ovvero di un altro mezzo meccanico che, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona, non ottemperi agli obblighi dell'articolo 189 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche».

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 3, le parole: «e nautiche», sono soppresse.

3.5

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque», aggiungere le seguenti: «, avendo già commesso reati della stessa indole ai sensi dell'articolo 101 del Codice Penale,».

3.6

BIGNAMI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».

3.7

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da due a sei anni».

3.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da sei mesi a due anni».

3.9

BATTISTA, ZIN

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, capoverso "Art. 590-bis", sopprimere i commi secondo e quarto;

b) al comma 1, capoverso "Art. 590-bis", sostituire, il quinto comma con il seguente: "La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 3, sopprimere le parole: «e nautiche».

Conseguentemente sostituire il titolo del presente disegno di legge, con il seguente: «Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali».

3.10

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Si applica la stessa pena se il conducente per le condotte di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ha per almeno due

volte commesso violazioni del codice della strada che hanno comportato la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna dalla patente di guida».

3.11

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«La pena di cui al primo comma è ridotta della metà se il conducente non ha mai violato gli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

3.12

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è fino ai 50 km/h, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore nei tratti stradali in cui la velocità massima consentita è superiore ai 50 km/h, procedendo ad una velocità superiore della metà rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali, dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

3.13

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, sostituire le parole: «procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata in rapporto alle condizioni allo stato dei luoghi e del veicolo».

3.14

GIOVANARDI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, dopo le parole: «doppio di quella consentita,» aggiungere le seguenti: «, a partire dal limite dei 50 km/h,».

3.15

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, dopo la parola: «Km» aggiungere la seguente: «/h».

3.16

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sopprimere il quarto comma.

3.17

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis,», quinto comma, sostituire le parole: «delle norme sulla disciplina stradale», con le seguenti: «del Codice della Strada».

3.18

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis,» quinto comma, dopo le parole: «dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.» inserire le seguenti: «Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, di un natante, di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, determini per colpa un sinistro, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona, a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, anche per inosservanza dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».

Art. 4.**4.1**

BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nautiche».

4.2

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nautiche».

Art. 5.**5.1**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Sopprimere l'articolo.

5.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-ter» con il seguente:

«Art. 590-ter. – Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589-bis, di cui all'articolo 590-bis ovvero quelle di cui al secondo comma del presente articolo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

La pena di cui all'articolo 589-bis e di cui all'articolo 590-bis è incrementata di un terzo quando l'agente utilizzava apparecchi elettronici senza attivare i congegni idonei a prevenire cali di attenzione durante la guida».

5.3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 590-bis» con le seguenti: «agli articoli 589-bis, quinto comma, e 590-bis, quinto e sesto comma.».

Art. 6.**6.1**

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida)

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-bis del codice penale, o per il delitto di lesioni personali stradali, di cui all'articolo 590-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso, di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1"».

6.2

CAPPELLETTI

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente e non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida.

2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, consegue la sospensione della patente per un periodo da due a sei anni. In caso di lesione gravissime si applica la sospensione della patente per un periodo da tre a sette anni».

6.3

CAPPELLETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente e non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida prima di quindici anni a decorrere dalla data della condanna».

6.4

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole: «sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici», *con le seguenti:* «revoca della patente di guida o della patente nautica».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque», *con le seguenti:* «revoca della patente di guida o della patente nautica».

6.5

GINETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca» ed al comma 2, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca» e la parola: «due» con la seguente: «tre».

6.6

GINETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca» ed al comma 2, rispettivamente, le parole: «sospensione» con «revoca» e «due» con «tre».

6.7

IL RELATORE

Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca».

6.8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «la sospensione» fino alla fine del comma con le seguenti: «la revoca della patente di guida o della patente nautica. In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell'infrazione, può applicare la sanzione dell'inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato».

6.9

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici» con le seguenti: «l'impossibilità di conseguire una

nuova patente di guida o nautica ovvero se non ne era provvisto del titolo abilitante l'impossibilità di conseguire una patente di guida o nautica».

6.10

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «revoca definitiva».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «per un periodo» fino a: «dodici».

6.11

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1 sostituire le parole: «la sospensione» con le seguenti: «la revoca perpetua».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici».

6.12

ORELLANA, MUSSINI

Sopprimere le parole: «della patente nautica» ovunque ricorrono.

6.13

BATTISTA, ZIN

Sopprimere le parole: «o della patente nautica» ovunque ricorrono.

6.14

SPILABOTTE

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici» con le seguenti: «non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti».

6.15

MUSSINI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La revoca è permanente se il soggetto ha già riportato una condanna ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

6.16

CAPPELLETTI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Alla condanna per il reato di cui all'ultimo comma dell'articolo 589-bis del codice penale consegue la revoca della patente ed il divieto di conseguire una nuova patente di guida o un altro certificato di idoneità alla guida».

6.17

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di persona che dopo aver cagionato il sinistro si sia data alla fuga, rendendosi irreperibile, alla condanna conseguono comunque la revoca della patente ed il divieto di conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida prima di quindici anni a decorrere dalla data della condanna».

6.18

SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni quindici e sino ad anni venticinque se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285».

6.19

SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla condanna per i reati di cui di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all'articolo 589-bis».

6.20

CAPPELLETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis, consegue la sospensione della patente per un periodo da due a cinque anni. In caso di lesioni gravissime si applica la sospensione della patente per un periodo da tre a sette anni».

6.21

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque» con le seguenti: «non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici».

6.22

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Al comma 2, sostituire le parole: «ad anni due e sino a cinque anni» con le seguenti: «da due sino a sei anni».

6.23

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In caso di recidiva specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della revoca della patente».

6.24

SPILABOTTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), che deve avvenire ogni quindici giorni nei tre anni successivi alla fine della pena. Qualora il conducente non vi si sottoponga nei termini fissati il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Qualora dalla visita medica emerga un abituale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida per sei mesi».

6.25

CAPPELLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È revocata la patente a chiunque, essendo condannato per uno dei reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale, commetta nuovamente uno dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis. In tali casi

alla revoca consegua il divieto di conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida».

6.26

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le pene di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui i condannati per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale siano già stati puniti per aver commesso i reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285».

6.27

DI BIAGIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nei casi di recidiva specifica, ovvero di omissione di soccorso, la revoca della patente di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo diviene permanente».

6.28

CAPPELLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Si applica sempre la revoca della patente e degli altri titoli abilitativi alla guida nel caso di recidiva reiterata verificatasi entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della prima violazione. In tali casi il condannato non può più conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida».

6.29

CAPPELLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui la sentenza abbia accertato il ricorrere di più di una delle circostanze di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, si applica sempre la revoca della patente cui consegue il divieto di conseguire una nuova patente o altri titoli abilitativi alla guida prima di quindici anni dalla data della sentenza».

6.0.1

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. Al comma 2-*octies* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti: "alla metà"».

6.0.2

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. Al comma 2-*octies* dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "una quota pari al 20 per cento dell'ammenda" con la seguente: "L'ammenda"».

6.0.3

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopprimere il periodo: "quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo"».

6.0.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche)

1. Al comma 3-*ter* sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "cinque anni"».

6.0.5

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche del codice della strada in tema di revoca della patente di guida)

1. Dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è, inserito il seguente:

"3-*ter*.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'arti-

colo 589-bis del codice penale (*Omicidio stradale*) e il soggetto ha già riportato una condanna ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, h. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1".

3. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori».

4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della

patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale"».

6.0.6

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche del codice della strada in tema di revoca della patente di guida)

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale (Omicidio stradale) e il soggetto ha già riportato una condanna per guida in stato d'ebbrezza non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale".

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1"».

6.0.7

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al codice della strada)*

1. All'articolo 219 del codice della strada, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, per il reato di omicidio stradale, di cui all'articolo 589-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida. Per il soggetto condannato ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale che abbia commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida"».

6.0.8

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al codice della strada)*

All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di omicidio stradale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida";

b) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente 2-ter:

"2-ter. Quando dal fatto derivino lesioni personali, ai sensi di cui all'articolo 590-bis, comma 1, la durata della sospensione della patente di cui comma precedente è raddoppiata.

In caso di sentenza di condanna ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale per i reati di lesioni personali di cui all'articolo 590-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di cui al comma precedente è raddoppiata. Nel caso in cui i reati di cui al presente comma siano commessi da con-

ducente di età inferiore a 18 anni, non può conseguire la patente di guida prima del conseguimento del venticinquesimo anno di età"».

6.0.9

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada)

All'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è, prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo; 589-*bis* del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-*bis* del codice penale"».

6.0.10

STEFANI, CROSIO, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

"1. Al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità al sistema giudiziario esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato è

di ogni imposta o bollo o spese di notificazioni a carico del ricorrente, con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) e alla ulteriore legislazione vigente.

2. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del comma 1. I decreti legislativi sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema dei decreti legislativi è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità del comma 1, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero"».

Art. 7.

7.0.1

FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 215 del codice penale)

1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:

"5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto".

Art. 7-ter.

(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 235-bis. - *(Divieto di guidare veicoli a motore e pilotare navi, galleggianti o unità da diporto e alcohol interlock)*. – Il divieto di guida di un veicolo a motore e il divieto di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena nel caso di condanna per i delitti previsti agli articoli 448-bis del codice penale, 589-bis, del codice penale e 590-bis del codice penale, nonché 186, 186-bis e 187 del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli, purché muniti di dispositivi di *alcohol interlock* conformi alle specifiche fissate dal Regolamento del Ministro delle infrastrutture. L'installazione del dispositivo è a spese della persona sottoposta alla misura di sicurezza".

Art. 7-quater.

(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale – Guida di veicolo privo di alcohol interlock)

1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 448-bis. - *(Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock)*. – Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza di cui all'articolo 235-bis, comma 3, manomette o tenta di manomettere il dispositivo *alcohol interlock* è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.

Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo *alcohol interlock* la pena è aumentata.

Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza *alcohol interlock* è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione"».

7.0.2.

GINETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al Codice della Strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

"1. Al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

'Art. 187-bis. - *(Reiterazione delle violazioni)*. - Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-bis, ovvero dell'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e reiteri, anche solo una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque';

b) all'articolo 219, comma 3-ter sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: 'Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale comporta il venir meno dei requisiti abilitanti alla guida di veicoli a motore';

c) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a 2 anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non potrà conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori';

d) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La patente di guida è revocata laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida'».

7.0.3

GINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al Codice della Strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

"1. Al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

'Art. 187-bis. - *(Reiterazione delle violazioni)*. - Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-bis, ovvero dell'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo, del 30 aprile 1992, n. 285 e reiteri, anche solo una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque';

b) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: 'Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito, di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis del codice penale, non è più possibile conseguire, una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale comporta il venir meno dei requisiti abilitanti alla guida di veicoli a motore';

c) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a 2 anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesione personali stradali di cui al-

l'articolo 590-*bis* del codice penale la durata, della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non potrà conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso, di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori'.

d) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La patente di guida è revocata laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale. Il provvedimento per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida"».

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria**387^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 8 occorre valutare le proposte 8.325 (testo 3), 8.325 (testo 4) e 8.331 (testo 2), mentre sarebbe necessario ottenere una relazione tecnica sulla proposta 8.630. Quanto all'articolo 9, occorre una relazione tecnica sull'emendamento 9.0.302 (testo 2). Per quanto riguarda l'articolo 12, occorre valutare gli emendamenti 12.319 (testo 3), 12.319 (testo 4) e 12.336 (testo 2). Occorre altresì valutare la proposta 12.630, analoga alla lettera *p*) dell'articolo 12, comma 1, del testo (sul quale è stato reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), con l'aggiunta di una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti 8.313 e seguenti, esprimendo un parere contrario del Governo, dal momento che le proposte assegnano nuove funzioni, tra l'altro, alla Cassa depositi e prestiti e alle Camere di commercio. Ritene evidenti i rischi, da un lato di inclusione della Cassa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, dall'altro di trasferimento di competenze senza adeguata assegnazione di mezzi e personale. Conviene con il Presidente circa l'opportunità di ribadire i pareri già resi durante la fase referente.

Il PRESIDENTE considera opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 8.316 e seguenti, dal momento che producono minori economie ma che il testo originario non quantifica le economie realizzate né le destina alla copertura di nuove spese.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che l'emendamento 8.335 e gli analoghi successivi prevedono nuove funzioni in capo alle Camere di commercio, senza provvedere all'incremento di personale e mezzi finanziari. Tuttavia, trattandosi di attività complementari a quelle già svolte, considera ragionevole la presunzione che gli enti in questione possano svolgere le ulteriori funzioni con le dotazioni disponibili.

Il PRESIDENTE ritiene che anche l'emendamento 8.356 e gli analoghi possano giudicarsi con un parere di semplice contrarietà, dal momento che le funzioni previste a titolo gratuito risultano ad oggi remunerate.

Il senatore SANGALLI (*PD*) conferma che le attività in questione attualmente vengono svolte dietro compenso.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere di contrarietà sulla proposta 8.362, che ritiene finanziariamente onerosa.

Il PRESIDENTE, esaminato l'emendamento 8.630 di nuova formulazione, ritiene necessario esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) propone di ribadire i pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espressi alla Commissione di merito.

Il rappresentante del GOVERNO conviene.

Vengono poi partitamente esaminati gli emendamenti 9.361 e seguenti, segnalati in sede di relazione, sui quali il PRESIDENTE esprime una valutazione di onerosità, cui si associa il vice ministro MORANDO, il quale invita peraltro ad una approfondita valutazione della proposta

9.0.303 in tema di riorganizzazione dello *status* dei ricercatori pubblici. Riferisce, infatti, che si è svolto un confronto specifico con tale categoria, all'esito del quale il Governo ha dato disponibilità a considerare proposte di revisione, purché vengano espunti riferimenti ad aumenti stipendiali e ad un comparto contrattuale autonomo senza la necessaria copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, preso atto della complessità della tematica, ritiene consigliabile un accantonamento delle proposte in questione. Ove il Governo pervenisse alla formulazione di una relazione tecnica positivamente verificata su tali iniziative se ne potrà adeguatamente tener conto.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 9.319 ed analoghi, ritenendoli forieri di maggiori oneri.

Il PRESIDENTE, al di là dell'orientamento del Governo sul merito finanziario delle iniziative, considera le proposte non assentibili in assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che anche la proposta 9.375 si presenta finanziariamente onerosa, mentre le successive potrebbero ottenere un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE propone di accantonare anche l'emendamento 9.403, per analogia con le proposte aggiuntive all'articolo 9, già precedentemente segnalate.

Alla luce del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE propone un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.334, 8.333, 8.303, 8.306, 8.307, 8.308, 8.313, 8.315, 8.332, 8.305, 8.362, 8.630, 9.304, 9.305, 9.306, 9.307, 9.317, 9.318, 9.308, 9.309, 9.315, 9.337, 9.340, 9.343, 9.352, 9.357, 9.423, 9.361, 9.362, 9.363, 9.364, 9.365, 9.382, 9.388, 9.399, 9.412, 9.425, 9.443, 9.444, 9.319, 9.320, 9.321, 9.322, 9.353, 9.354, 9.355, 9.375, 9.432 e 9.442.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.347, 8.348, 8.353, 8.354, 8.355, 8.316, 8.317, 8.318, 8.319, 8.320, 8.321, 8.322, 8.323, 8.324, 8.325, 8.325 (testo 2), 8.325 (testo 3), 8.325 (testo 4), 8.326, 8.327, 8.328, 8.329, 8.330, 8.331, 8.331 (testo 2), 8.335, 8.339, 8.341, 8.342, 8.356, 8.358, 8.361, 8.365, 9.391, 9.392, 9.395, 9.396, 9.397, 9.400, 9.401, 9.356, 9.360, 9.366, 9.367, 9.368, 9.369, 9.370, 9.371, 9.372, 9.373, 9.374, 9.376, 9.377, 9.378, 9.379, 9.380, 9.384 e 9.386.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, ad eccezione delle proposte 9.403, 9.0.300, 9.0.301, 9.0.302, 9.0.302 (testo 2 corretto) e 9.0.303 sulle quali il parere resta sospeso.

Rimane altresì sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 10 al termine».

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre la conferma che l'articolo 2, comma 3, ove afferma che, in relazione al trasferimento di funzioni, «La Regione assicura adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite», non comporti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, innovando rispetto al principio espresso dall'articolo 11 dello Statuto speciale, in base al quale le spese degli enti locali per funzioni delegate sono completamente a carico della Regione. Fa presente, inoltre, l'opportunità di specificare, all'articolo 9, che al trasferimento di funzioni deve conseguire un corrispondente conferimento anche delle risorse umane, finanziarie e materiali necessarie per l'adempimento delle funzioni medesime. Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

207^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (n. 150)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO designa il senatore Gianluca Rossi in sostituzione del senatore Turano, impossibilitato a partecipare ai lavori, quale relatore sul provvedimento in esame. Comunica poi che è stata trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze una nota sull'andamento delle lotterie nazionali in seguito alle osservazioni formulate dal senatore Vacciano.

Ha quindi la parola il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale, richiamati analiticamente i dati contenuti nelle relazioni governative a corredo degli schemi di decreto degli anni scorsi e le osservazioni del *dossier* di documentazione, ritiene che le cifre contenute nella documentazione messa a disposizione contraddicano gli obiettivi alla base del provvedimento in titolo. Rileva, in particolare, il costante calo negli ultimi anni delle vendite dei biglietti della lotteria nazionale e dei relativi incassi, al punto che questi ultimi risultano insufficienti a garantire la copertura delle spese organizzative e dei premi, rendendo necessaria l'integrazione a carico del bilancio dello Stato. Dalla stessa documentazione si evince, infatti, che l'incasso netto è ottenuto con l'utilizzo di ulteriori risorse. A fronte di tali dati, manca, a suo avviso, una concreta prospettiva di rilancio dello strumento della lotteria, come invece sostenuto nella relazione illustrativa, anche in mancanza di un adeguato abbinamento con una trasmissione televisiva di successo. Tenuto conto della riconosciuta flessione della vendita dei biglietti, la previsione di un'ulteriore lotteria, pur con finalità solidaristica, fa emergere ancora di più la problematicità dell'impianto delle proposte del Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO – dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere è già decorso – rileva tuttavia che le osservazioni del senatore Vacciano sono tali da consigliare un ulteriore approfondimento da parte del Governo e del relatore, i quali potranno replicare nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria**177^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Borletti Dell'Acqua, per l'istruzione, l'università e la ricerca D'Onghia e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario GIRO risponde all'interrogazione n. 3-01751 della senatrice Zanoni sulla distruzione del patrimonio artistico dell'Iraq da parte dell'ISIS, sottolineando che, proprio al fine di prevenire la distruzione del patrimonio artistico e archeologico da parte del terrorismo di matrice islamica, l'Italia ha chiesto all'UNESCO di promuovere misure concrete ed efficaci per interrompere gli atti di devastazione e il traffico illecito di beni artistici, non solo provenienti dall'Iraq, ma anche dalla Siria e dalla Libia.

Inoltre, pochi giorni fa, una risoluzione promossa dall'Italia è stata approvata per acclamazione dal Consiglio esecutivo dell'UNESCO, sottoscritta da numerosi Stati tra i quali tutti i Paesi dell'Unione europea e i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Con tale iniziativa, si intende sensibilizzare la comunità internazionale sull'urgenza di arrestare tali atti criminali, diretti contro simboli della cultura, della religione, della storia e dell'identità dei popoli che in essi si riconoscono.

La risoluzione italiana, quindi, chiede all'UNESCO di esplorare e proporre nuovi meccanismi normativi che siano in grado di contenere,

ma soprattutto di prevenire le distruzioni del patrimonio culturale mondiale. Contiene riferimenti espliciti alla possibilità di configurare la distruzione del patrimonio culturale come crimine di guerra e propone di istituire «zone culturali protette» intorno ai siti del patrimonio mondiale minacciati.

In tale contesto, l'Italia ha rilanciato all'UNESCO la proposta di istituire i cosiddetti «caschi blu della cultura»: scaturita da un'idea di alcuni parlamentari e rilanciata dal ministro Franceschini, tale proposta prevede l'istituzione di una forza delle Nazioni Unite sul modello dei caschi blu (ovvero *Cultural Heritage Helmets*) dedicata alla tutela dei siti dei patrimoni culturali dell'umanità.

La partecipazione del Comando Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale potrebbe rappresentare il possibile contributo italiano a questa iniziativa. In questo quadro, proprio per valorizzare l'attività di recupero dei beni culturali trafugati e di contrasto al traffico illecito portata avanti dai nostri Carabinieri, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stanno lavorando ad un evento, nell'ambito delle Nazioni Unite, che si propone di mettere ancor di più in evidenza quella che costituisce un'eccellenza assoluta del nostro Paese.

Non va dimenticato, infatti, che, dal 2003, i Carabinieri hanno svolto attività di formazione rivolta al personale di polizia iracheno (112 unità) ad Amman, nel quadro del più ampio programma UNESCO finalizzato al contrasto del traffico internazionale di opere d'arte e beni archeologici.

La decisa azione dell'Italia a tutela del patrimonio archeologico iracheno si manifesta, poi, con numerose iniziative di cooperazione in tale settore, realizzati attraverso centri italiani di eccellenza, per concretizzare in tal modo il nostro convinto sostegno all'azione promossa dall'UNESCO.

Innanzitutto, si sofferma sul progetto di istituire un fondo dedicato alla tutela del patrimonio culturale in pericolo a causa di conflitti e disastri. Segnala, poi, la partecipazione a una campagna *web*, denominata *United4Heritage*, nata con l'intento di tutelare l'identità culturale e bloccare il trafugamento dei reperti e beni culturali.

Altresì il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha recentemente avviato, nell'ambito di un altro progetto finanziato dal Ministero degli esteri, la predisposizione di un *data base* sul patrimonio a rischio, incluso quello delle province occupate dall'ISIS, che sarà utilizzato per raccogliere sistematicamente le informazioni sui danni e i furti subiti a seguito dei recenti eventi bellici e un contributo all'UNESCO per sostenere azioni aventi la medesima finalità. Per quanto riguarda, in particolare, il Museo di Baghdad, ricorda che il nostro Paese è impegnato da anni in una lunga opera di ricostruzione e valorizzazione.

Inoltre, presso il sito archeologico di Ur, attraverso il contributo concesso all'Università «La Sapienza», è in corso un progetto che potrà anche essere di ausilio alle autorità irachene nell'azione di promozione del sito,

che è stato candidato all'inserimento nella lista propositiva italiana per far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO.

In conclusione, ribadisce che, da tempo, l'impegno dell'Italia a tutela dei beni archeologici iracheni è massimo. Con la stessa intensità, verranno affrontate le sfide che si porranno in futuro: non si tratta solo di aiutare un Paese dilaniato dalla guerra a preservare il proprio patrimonio, ma è anche in gioco una parte importante della storia dell'umanità.

La senatrice ZANONI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, manifestando, tuttavia, la necessità che gli interventi delineati – in sé apprezzabili in una fase di relativa tranquillità e pacificazione nello scacchiere mediorientale – vengano messi a regime e sottoposti ad un coordinamento unitario, in considerazione dello stato di guerra in cui versano i Paesi colpiti dal terrorismo dell'ISIS.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-01365 della senatrice Catalfo sul diritto allo studio e alla formazione professionale in Sicilia.

Al riguardo, fa presente che, dall'anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionali di competenza regionale.

Tali percorsi, rivolti alla fascia di età 14-18 anni, sono vevoli per l'assolvimento dell'obbligo e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti professionali, in regime di sussidiarietà, ai sensi dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010.

La competenza esclusiva sulla gestione dei percorsi in parola spetta alle Regioni e, nello specifico, alla Regione Siciliana, mentre allo Stato spetta la definizione dei livelli essenziali del servizio e l'erogazione delle risorse.

A tale proposito, tramite il competente Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, l'Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale della medesima Regione ha rappresentato, con nota del 17 aprile 2015, la situazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nei seguenti termini. Per l'anno scolastico 2014/2015, il competente Dipartimento, con circolare n. 2 del 27 gennaio 2014, ha disciplinato le modalità per l'iscrizione al primo anno dei percorsi triennali e per la predisposizione del Piano regionale dell'offerta formativa.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014, lo stesso Dipartimento, con le risorse disponibili, ha provveduto prioritariamente all'attivazione parziale dei secondi anni dei percorsi triennali da parte degli Enti, mentre ha dovuto rimandare, in attesa del completamento del finanziamento, quelli relativi alla restante parte dei secondi anni, nonché dei primi e terzi anni.

Per superare le difficoltà economiche all'avvio dei percorsi, in attuazione del programma «Garanzia giovani», sono stati, inoltre, approvati i decreti direttoriali per l'avvio di ulteriori percorsi di formazione. Infine, il Ministero del lavoro, proprio per garantire l'attuazione del programma «Garanzia Giovani» in Sicilia, ha costituito, lo scorso 22 aprile, un'apposita *task force* composta anche da rappresentanti regionali.

La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, stante le persistenti criticità per quanto riguarda i percorsi di formazione predisposti dalla Regione Siciliana: infatti, come traspare dalla risposta stessa, vi sono circa 2.000 giovani non ancora inseriti in alcun percorso formativo. Altresì, sussistono problematiche riguardanti pure il programma «Garanzia Giovani» che viene indicato come strumento di sostegno ai percorsi di formazione.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale (n. 409)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice aveva presentato una nuova proposta di risoluzione allegata al resoconto di quella seduta.

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra un'ulteriore proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che contiene, rispetto al precedente schema, un riferimento al sistema delle orchestre e dei cori giovanili ed infantili, nonché un approfondimento sulla diffusione degli strumenti musicali tra la popolazione italiana.

Altresì, nella parte recante gli inviti al Governo, accogliendo il suggerimento trasmesso dalla senatrice Blundo, viene prevista l'istituzione di un tavolo istituzionale per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e turistica, nonché la promozione di un coordinamento tra i Ministeri competenti, per la definizione di strategie di valorizzazione e potenziamento del turismo culturale, dello spettacolo dal vivo e dei festival.

Viene poi affinata, nell'ambito delle misure fiscali, la previsione sull'estensione graduale alle imprese dello spettacolo dal vivo della misura del *tax credit*.

Da ultimo, nell'ambito delle politiche di sostegno al settore musicale, è introdotta la previsione circa la possibilità di istituire un prelievo minimo, strutturato come tassa di scopo, sull'acquisto dei prodotti del settore

audiovisivo *extra* europei, da destinare al sostegno dell'utilizzo di nuova musica italiana nell'ambito audiovisivo europeo ed *extra*-europeo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, nel ringraziare la relatrice per la corposa proposta di risoluzione, chiede un rinvio della votazione alla prossima settimana, al fine di acquisire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali elementi di approfondimento concernenti le parti della risoluzione che attengono alla tutela dei lavoratori dello spettacolo.

La senatrice PUGLISI (PD), nel ritenere fondate le richieste di approfondimento avanzate dal Sottosegretario, auspica che queste siano tempestive, in modo tale da fornire una risposta rapida alle esigenze di tutela degli operatori del mondo dello spettacolo.

La relatrice Elena FERRARA (PD), nell'apprezzare l'interlocuzione attivata con il Governo, rimarca l'importanza di estendere ai lavoratori del mondo dello spettacolo forme di tutela attualmente mancanti, soprattutto nella fase terminale della carriera.

Auspica, poi, che, entro la prossima settimana, si giunga alla votazione della risoluzione, considerando che essa potrà rappresentare un utile strumento di indirizzo al Governo per la predisposizione del disegno di legge recante «Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nel settore della cultura e del turismo» collegato, per effetto del Documento di economia e finanza 2015, alla manovra finanziaria.

Il presidente BOCCHINO rinvia quindi l'esame dell'affare assegnato in titolo, associandosi agli auspici di una rapida approvazione della risoluzione presentata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**ULTERIORE SCHEMA DI RISOLUZIONE
PRESENTATO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE
ASSEGNATO N. 409**

La 7^a Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato n. 409,

premessi che:

– i settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio immensamente ricco e diversificato dell’Italia e più in generale, dell’Europa: essi contribuiscono all’evoluzione delle nostre società, hanno un ruolo considerevole nell’economia, contribuiscono a generare crescita e occupazione e apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

– conformemente all’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla Convenzione dell’Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, vanno sostenute ed integrate le azioni degli Stati volte a rispettare le diversità culturali;

– le principali misure innovative all’esame del Parlamento europeo sul tema, derivanti da proposte della Commissione europea, consistono nel riconoscimento del valore duale della cultura (intrinseco ed economico), nella valorizzazione del ruolo di artisti, professionisti e creativi, nella valorizzazione della dimensione imprenditoriale, nell’educazione culturale, dei *media* e del digitale;

– Europa Creativa, uno dei Programmi Quadro dell’Unione europea, prevede lo stanziamento di 1,46 miliardi di euro con l’intento di rafforzare i settori culturali e creativi in Europa per il periodo 2014-2020; in particolare, il Sottoprogramma Cultura prevede un approccio multidisciplinare e copre tutte le discipline del settore culturale e creativo, ad eccezione dell’audiovisivo. I progetti, quindi, potranno riguardare anche le *Performing arts*, tra le quali la musica. In questo subprogramma, si sottolineano tra le altre, nel merito di questo affare assegnato, la promozione di attività di organizzazioni a vocazione europea per lo sviluppo di talenti emergenti e per la mobilità degli artisti/professionisti e la circolazione delle opere con alte potenzialità nei settori culturali e creativi;

– il 20 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva europea 26/2014 che definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali

per l'uso *online* di opere musicali da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione Europea. L'Italia, quale Stato membro, dovrà adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi a tale Direttiva entro il 10 aprile 2016;

– il nostro Paese possiede notoriamente un patrimonio ed una tradizione musicale straordinari che trovano, oltre che nell'Università e nell'Alta Formazione artistica, importanti presidi della produzione/ricerca nelle bande, nei cori, nelle scuole di musica, nelle orchestre, nei teatri di tradizione, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei festival, nei centri di ricerca, nell'industria discografica e digitale, ecc.;

– secondo il rapporto di Unioncamere e di Symbola, costituito sulla base del perimetro del comparto delle produzioni e delle attività culturali e creative definito dall'Unione europea, sono impegnate in Italia, in questo ambito, 1.400.000 persone e la ricchezza prodotta rappresenta il 4,9 per cento del Pil, senza considerare l'indotto derivato da queste attività;

– la delicatezza della situazione relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche è ben conosciuta e ha richiesto l'intervento del Governo, in particolare in questa ultima legislatura, per il risanamento delle situazioni più critiche;

– a fronte di un'operazione di riorganizzazione, si registra il consolidamento dei teatri di tradizione (28 in tutta Italia) che, godono di un finanziamento statale contenuto (intorno al 16 per cento delle loro entrate complessive), di un forte supporto tra Regioni ed enti locali (44 per cento circa), di una notevole percentuale di risorse proprie e risorse reperite da soggetti privati (40 per cento circa);

– le istituzioni concertistico orchestrali (ICO) rivestono un particolare ruolo nella diffusione della musica classica sul territorio nazionale, con particolare riguardo al repertorio contemporaneo e ai giovani artisti italiani, alle iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate, alla promozione della musica italiana all'estero; esse, a fronte di questo considerevole impegno, beneficiano soltanto del 3,3 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con cui si riesce a coprire soltanto il 28 per cento circa dei costi delle tredici ICO presenti in Italia;

– la recente costituzione (2011) del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili Onlus, che ha ottenuto il riconoscimento mondiale per lo sviluppo dell'azione sociale attraverso la musica, costituisce un valido esempio di come la formazione musicale divenga un momento di aggregazione e promozione sociale e non solo un'esperienza culturale; sono già presenti sul nostro territorio ottanta nuclei aderenti a questo Sistema;

– il settore *non profit* (che rappresenta il 6,4 per cento delle unità economiche attive) nei settori delle attività culturali, sportive, di intrattenimento e divertimento (con 239 istituzioni *non profit* ogni 100 imprese) costituisce uno degli ambiti principali del settore della cultura italiana, con un ruolo di «sussidiarietà nella Cultura»: la gestione delle circa 54.000 organizzazioni vede, inoltre, impegnato un elevato numero di volontari;

– nel solo campo della formazione e dell'educazione, sono decine di migliaia i posti di lavoro in base alle richieste dell'utenza: le sole scuole di Musica (popolari e non, associative o in forma cooperativa) garantiscono occupazione a circa 50.000 addetti (per lo più musicisti) per una platea di circa 500.000 cittadini utenti in particolar modo bambini e giovani; nelle sole regioni Emilia-Romagna e Toscana, le indagini statistiche hanno evidenziato un numero complessivo di oltre 700 scuole per un totale di oltre quarantamila studenti e oltre tremila insegnanti coinvolti;

– i cori rappresentano una realtà importante nel panorama musicale italiano. I concerti offerti gratuitamente alla popolazione dalla Feniarco, associazione con respiro europeo articolata in tutte le regioni italiane, sono circa 25.000 ogni anno e si svolgono anche nei luoghi più remoti e meno raggiunti dalla cultura di massa, contribuendo alla vivificazione della musica e dando opportunità anche sul piano sociale alla popolazione di tutte le età;

– le bande musicali nel nostro Paese sono presenti sull'intero territorio nazionale, anche nella forma di bande da giro specializzate in repertori lirico-sinfonici; quelle che aderiscono all'Anbima, articolate in organizzazioni regionali e provinciali, sono 1500 con 70.000 soci, oltre 3.000 maestri impegnati nella formazione e nella direzione che realizzano, interpretano ed eseguono gratuitamente oltre 20.000 concerti l'anno su tutto il territorio nazionale e all'estero, offrendo un'importante opportunità formativa nell'educazione musicale e per l'apprendimento strumentale;

– una realtà italiana significativa è costituita dai festival (260 in base all'ultimo rapporto sull'Economia della Cultura in Italia) intesi come soggetti propulsori di iniziative tese a favorire l'interazione con i beni e le attività del sistema culturale e con la filiera del turismo, nonostante essi beneficino solo del 3,5 per cento del FUS;

– il settore della discografia e della musica indipendente, dello spettacolo dal vivo e dei festival di musica popolare contemporanea per i giovani talenti occupa oltre 400.000 persone, conta circa 125.000 piccole e medie imprese e fattura complessivamente intorno ai 2,5 miliardi di euro;

– i dati SIAE del primo semestre 2014, rispetto al medesimo semestre 2013, confermano il progressivo depauperamento dell'offerta musicale complessiva (numero di spettacoli: -2,88 per cento), così come una consistente diminuzione di spettatori (ingressi: -2,57 per cento) nelle manifestazioni che richiedono, per essere pienamente fruite, un'adeguata preparazione culturale. Si assiste peraltro ad un insufficiente e, comunque, limitato ricambio del pubblico: l'età media di chi frequenta i concerti è infatti, ancora, piuttosto elevata, anche in ragione dell'assenza di un qualsiasi piano orientato a diffondere e rafforzare l'educazione musicale tra le giovani generazioni;

– sempre dai dati della SIAE relativi al 2014, si apprende che, rispetto al 2010, per la concertistica c'è stato un aumento del 40 per cento solo grazie alla musica popolare contemporanea («leggera»), notoriamente

frequentata da un pubblico prevalentemente giovanile, a cui si aggiunge un discreto incremento del settore jazzistico;

– anche il mercato degli strumenti musicali nel nostro Paese registra un'attività al di sotto della media europea;

– secondo le ultime indagini effettuate da DISMA, nel 2011, il 12 per cento della popolazione italiana dai 18 ai 65 anni suonava uno strumento; di questi, l'80 per cento a livello amatoriale, il 12,5 per cento erano studenti di musica, il 6 per cento professionisti e 1,5 per cento docenti. Solo il 10 per cento di chi suona uno strumento si è formato nella scuola dell'obbligo (6 per cento) e nei conservatori (4 per cento);

– la scarsa attenzione nei confronti della musica ha generato la perdita di un prezioso strumento di educazione, socializzazione e sviluppo logico/cognitivo dei giovani, senza contare il danno culturale che si è materializzato sotto due profili: da un lato, infatti, si è registrata una diretta mancanza, nella formazione dei giovani, dall'altro, la deficienza formativa ha generato una scarsa o nulla attenzione degli stessi alle problematiche relative ai diritti degli autori, con le pesanti conseguenze, anche sul piano economico, che sono, oggi, sotto gli occhi di tutti e che hanno fatto sì che il nostro Paese fosse inserito, per molto tempo, ben venticinque anni, nella cosiddetta *watch list* della pirateria;

– nell'ottica della valorizzazione dell'offerta musicale, deve essere preso in considerazione il ruolo strategico delle nuove tecnologie: infatti, il mercato discografico italiano ha registrato, nel 2014, un incremento del 4 per cento, con un fatturato di 122 milioni di euro. È significativo che il segmento del digitale abbia rappresentato il 38 per cento del mercato, in crescita rispetto al 32 per cento del 2013. Tale crescita è stata trainata soprattutto dai servizi *streaming* come TIMmusic, Google Play, Spotify, Deezer, YouTube e Vevo che, complessivamente, sono saliti di oltre l'80 per cento;

– sussiste, purtroppo, un forte scollamento tra il settore della formazione, con particolare riferimento ai Conservatori musicali e quello della produzione. Questo fenomeno ha come riflesso una reale difficoltà occupazionale dei giovani diplomati/laureati, spesso costretti a recarsi all'estero per trovare impiego nei gruppi orchestrali;

considerato che il sistema Universitario, AFAM, scolastico e della formazione ha evidenziato le seguenti criticità:

– le biblioteche dei conservatori, che costituiscono un grande patrimonio materiale nel settore, non essendo equiparate alle biblioteche universitarie, mancano delle strutture e risorse umane e finanziarie necessarie; tale situazione pregiudica l'adeguato accesso, anche telematico, e una efficace salvaguardia del settore;

– risultano del tutto insufficienti i finanziamenti destinati alla ricerca musicologica e pedagogico-didattica sia in ambito universitario che nel settore AFAM; inoltre, i centri di ricerca e le associazioni che spesso operano in rete con le istituzioni pubbliche hanno grandi difficoltà

ad accedere ai fondi nazionali ed europei, essendo, peraltro, penalizzati dalla dimensione medio/piccola della propria realtà;

– per quanto riguarda il comparto AFAM, non si è proceduto alla piena attribuzione ai conservatori di quella «autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile» prevista dall'articolo 4 della legge n. 508 del 1999 necessaria per farne veri centri di produzione e ricerca ed entrare a pieno titolo nei circuiti europei. Inoltre, non si è dato seguito alla previsione circa l'equipollenza tra i diplomi di conservatorio e i diplomi di laurea, sia per la mancata adozione dei decreti attuativi sia per ambiguità intrinseche che, oltre a rendere difficile la selezione dei docenti, hanno alimentato un fenomeno di precariato radicato negli anni, cui si aggiunge la situazione di «fragilità» della maggior parte degli Istituti pareggiati;

– la situazione dei licei musicali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, per quanto abbia al proprio attivo molte esperienze positive, risulta tuttora precaria e provvisoria: dal 2010, infatti, in «via transitoria», possono insegnare storia della musica e teoria, analisi e composizione solo insegnanti già in ruolo di educazione musicale e di strumento musicale per le scuole medie e negli istituti secondari, mentre le relative classi di concorso non sono ancora state istituite;

– nonostante le esperienze virtuose anche legate alle attività derivanti dal decreto ministeriale n. 8 del 2011, l'insegnamento della musica, per quanto riguarda il percorso della scuola primaria, è stato storicamente relegato a posizioni marginali, mentre è addirittura negato ai percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado, eccezion fatta per quelli specificamente orientati alla preparazione in campo musicale;

– non è sufficientemente e strutturalmente diffusa l'esperienza musicale fin dalla prima infanzia (0-6), nonostante sia aumentata la consapevolezza della grande opportunità educativa e artistica;

– le scuole di musica, le bande e le associazioni che offrono sostegno alle istituzioni scolastiche fornendo personale specializzato ed opportunità formative significative sono oggi in stato di grave crisi economica per il forte decremento dei contributi pubblici e per l'aggravio della fiscalità;

– è riscontrabile una scarsa competenza didattico-musicale degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, mentre, nella scuola secondaria di I grado, la preparazione dei docenti è quasi sempre limitata alla competenza strumentale e non sempre vengono applicate metodologie adeguate alla fascia d'età degli studenti. Manca, infatti, un'approfondita e specifica competenza in merito sia alla pratica strumentale e vocale-corale, sia rispetto alle diverse metodologie per l'apprendimento/insegnamento della musica, in particolare quelle rivolte alle prime fasce d'età;

sulla base di quanto sopra esposto e considerato che:

– i tagli imposti alla pubblica amministrazione e la crisi economica hanno pesantemente impattato sulle disponibilità economiche degli enti locali e delle regioni, con grave ricaduta sulle attività nel settore culturale e,

in particolare, nel settore dello spettacolo dal vivo, delle scuole di musica, degli istituti musicali pareggiati e in genere su tutta la filiera formativo/ produttiva;

– il dato involutivo del settore musicale non consiste solo nella progressiva perdita di uno degli elementi più indicativi della tradizione e identità nazionale, ma anche nell'indebolimento di un *asset* che, ad oggi, purtroppo, non produce effetti proporzionati alla sua importanza e vastità, in termini di ricchezza ed occupazione, rendendosi, quindi, necessaria l'adozione di diversi provvedimenti normativi tesi a stimolare il mercato, anche a beneficio di tutti i settori produttivi, economici e sociali coinvolti;

– la legge n. 800 del 1967, che ha regolamentato per mezzo secolo il settore, si rivela obsoleta in questi nuovi contesti; è evidente la necessità di aprire ad argomentazioni che diano la possibilità di offrire un servizio di conoscenza, di pratica, di distribuzione e di fruizione della musica ai livelli più adeguati, vedendo la compartecipazione di elementi competenti derivati sia dal mondo della produzione che della formazione, adattati alle realtà contemporanee; questo anche in prospettiva dell'imminente approvazione della nuova legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, come collegato alla manovra di bilancio del 2015;

– per la mancanza di attenzione al mondo dello spettacolo e di formazione artistica, non esiste una percezione corretta del ruolo degli autori come lavoratori che, con il loro impegno, creano un prodotto e devono essere adeguatamente remunerati, nonché del ruolo degli interpreti e, in genere, dei lavoratori del mondo dello spettacolo;

– la crescita della produzione musicale non può prescindere da un adeguato *welfare* per i lavoratori della musica, che, ad oggi, non è in grado di sostenere la straordinarietà delle modalità in cui si svolge: inevitabile stagionalità, frammentarietà dei committenti, periodi di intensa attività interrotta da lunghi periodi di disoccupazione, intensa mobilità e lunghi viaggi per i musicisti in tournée, lavoro notturno e nei giorni di festa, quando il resto delle persone riposa o gode del tempo libero e del divertimento. In alcuni casi – come per la malattia e la maternità – i musicisti sono addirittura meno tutelati dei lavoratori di settori più tradizionali;

– conformemente alla risoluzione sullo statuto sociale europeo dell'artista approvata il 7 luglio 2007 dal Parlamento europeo, occorre ribadire che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena, e che i periodi di prova costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è quindi necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici;

– vanno tutelati diritti degli artisti nei confronti delle grandi piattaforme *on line* (per esempio, youtube);

– molti docenti del settore musicale dell'extrascuola insegnano da anni in situazione di grave difficoltà e precarietà, data la fragilità di gestione economica di tali realtà e data l'assenza di forme contrattuali adeguate;

ritenuti altresì:

– l'opportunità di concepire le offerte culturali nel settore musicale e le iniziative festivaliere come interne alla rete del turismo intelligente e della promozione del *made in Italy*, anche in un'ottica di raccordo tra il mondo del *non profit* e del *for profit*;

– l'opportunità di adottare, analogamente all'ordinamento francese, una legge che incentivi, attraverso un sistema di meccanismi premiali (di tipo fiscale) e sanzionatori, la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; *streaming*);

– la necessità di intervenire a favore delle scuole di musica selezionate attraverso forme di certificazione su un duplice fronte: incrementando le collaborazioni con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'ampliamento dell'esperienza musicale e favorendo una politica di incentivazione e sgravio fiscale, per una migliore sostenibilità gestionale;

– la necessità di potenziare la formazione di nuove professionalità nel settore musicale, sulla base dei bisogni del mercato dello spettacolo dal vivo, nel settore della produzione e della ricerca musicale. Il documento «Chiamata alle arti» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, a tale riguardo, posto al centro una forte interrelazione tra il mondo del lavoro e della produzione musicale e quello della formazione;

– la necessità di delineare un «sistema musica» di soggetti diversi intercomunicanti, che superi le rigidità e la separazione delle categorie della legge n. 800 del 1967 e che si articoli nelle funzioni di formazione, produzione, ospitalità, distribuzione e promozione svolte da soggetti la cui appartenenza ad una categoria riconosciuta dallo Stato sia sottoposta ad una verifica periodica;

– l'opportunità di una valorizzazione delle Istituzioni Concertistico Orchestrali che, in altri Paesi europei (Germania, Francia e Spagna), sono molto più numerose e ampiamente riconosciute, al fine di sviluppare nuove piattaforme occupazionali, di incrementare i flussi turistici e di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale;

– la necessità di potenziare la tutela, la ricerca musicologica ed etnomusicologica, la trascrizione e la divulgazione della musica antica, a cominciare dal Canto Gregoriano quale fonte primaria della cultura e delle forme musicali europee, ma comprendendo anche le forme arcaiche di tradizione orale vocale o strumentale diffuse sul territorio nazionale che rappresentano la memoria individuale e collettiva delle nostre comunità, un patrimonio in via di estinzione che merita di essere tutelato, conosciuto, praticato e divulgato;

– la necessità di interloquire positivamente con la SIAE per determinare strategie condivise di sostegno alla produzione musicale e allo spettacolo dal vivo;

– il ruolo strategico degli enti culturali dipendenti dagli enti locali, ma a «gestione autonoma» (come l'Associazione Teatro di Roma e la Fondazione Piccolo Teatro di Milano), in grado di conciliare il perseguimento di interessi pubblici con la flessibilità organizzativa delle strutture private, superando i vincoli e i limiti imposti al pari della pubblica amministrazione, iniziando dall'abolizione del divieto di avvalersi per i propri organi direttivi del prezioso e qualificato contributo professionale di donne ed uomini in pensione che hanno operato nel settore dello spettacolo; la consapevolezza, comune a tutti i settori interpellati, che siano maturi i tempi per promuovere una riforma legislativa e provvedimenti fiscali che sostengano gli organizzatori di eventi musicali dal vivo, in particolare quelli *no profit*, alleggerendo i costi burocratici, semplificando le procedure, defiscalizzando alcuni ambiti, riducendo il prelievo fiscale, incentivando gli investimenti nelle produzioni di musica dal vivo;

invita il Governo:

a promuovere il riconoscimento giuridico del concetto di «bene musicale» sia materiale che immateriale;

– ad istituire un tavolo istituzionale per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e turistica che coinvolga i tanti soggetti impegnati nel mondo dello spettacolo dal vivo, attraverso le loro rappresentanze;

– a promuovere un'azione coordinata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, per la definizione di strategie di valorizzazione e potenziamento del turismo culturale, dello spettacolo dal vivo e dei festival;

– a definire per le imprese di spettacolo, con particolare riferimento all'ambito musicale, un quadro di riferimento legislativo specifico per il loro riconoscimento come impresa culturale e creativa, in tal modo anche facilitando il ricorso ai fondi strutturali europei;

– a procedere con l'equiparazione delle biblioteche dei conservatori a quelle musicali;

– ad avviare un confronto con la Conferenza Stato-Regioni per l'armonizzazione delle leggi regionali su cultura e spettacolo, sulla valorizzazione dei beni culturali, sullo sviluppo del turismo sostenibile e di qualità, coinvolgendo gli assessorati competenti e quelli che si occupano di sviluppo territoriale;

– a garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto per il credito sportivo, ponendo fine al commissariamento ed ampliando la sua operatività, statutariamente prevista, al settore dello spettacolo;

nei confronti della Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori

– ad assumere le iniziative necessarie, in coerenza con la normativa europea, per rendere trasparenti le tariffe adottate dalla Siae, anche attraverso la pubblicazione sul *web*, superando l'eccessiva discrezionalità nell'applicazione tariffaria, con conseguente impossibilità per gli utenti e gli operatori professionali di accedere preventivamente alle innumerevoli e complesse tabelle della SIAE;

– ad adottare i provvedimenti adeguati a consentire alle scuole di musica che i diritti SIAE, rispetto alla loro attività di produzione musicale legata alla didattica, siano equiparati alle agevolazioni previste per le bande ed i cori, con quote forfettarie per i concerti;

– a chiedere un ridimensionamento dei diritti Siae per eventi gratuiti con meno di 200 spettatori entro le ore 24.00. Per dare maggiore impulso alla diffusione di eventi di musica dal vivo è, inoltre, necessario ridurre fortemente il pagamento dei compensi Siae per i piccoli eventi musicali organizzati da associazioni di volontariato e di promozione sociale;

– a chiedere alla Siae di rivedere i parametri di calcolo dei diritti, eliminando, dalla base imponibile per il calcolo dei corrispettivi Siae per gli eventi di musica dal vivo, i contributi e le sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali;

– a chiedere che i proventi dell'equo compenso per la «copia privata», calcolato su tutti i dispositivi dotati di memorie di dati, siano utilizzati, nella percentuale massima realizzabile, per la costituzione di un fondo per il sostegno a progetti di autori emergenti e di festival e rassegne che promuovano giovani talenti, nonché per il sostegno a progetti di formazione di cori e orchestre giovanili;

impegna il Governo:

nell'ambito delle politiche per il lavoro,

– ad assumere le iniziative volte a dare attuazione allo Statuto sociale europeo dell'artista, sviluppando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica, mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione di malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alla normativa europea;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'estensione ai lavoratori dello spettacolo dell'indennità di malattia in misura uguale ai lavoratori degli altri settori professionali;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'estensione alle lavoratrici intermittenti del settore dello spettacolo la medesima indennità di maternità delle altre lavoratrici;

– ad adeguare il testo unico della sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle speciali modalità di svolgimento degli allestimenti di spettacoli e tournée;

nell'ambito delle misure fiscali,

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'adozione di agevolazioni fiscali (deducibilità o detraibilità) per le spese che i cittadini sostengono per partecipare ad attività specifiche nel campo della cultura (ad esempio, le spese per frequentare corsi di pratica artistica e musicale);

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, alle imprese dello spettacolo dal vivo e con modulazione correlata alla specifica tipologia delle attività del settore, il *tax credit* di cui godono le imprese appartenenti ai settori del cinema e dell'audiovisivo, considerando che questo graduale ampliamento della platea dovrà comportare, parimenti, un ampliamento del fondo a disposizione degli operatori. Una sperimentazione in tal senso è contenuta nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto «valore cultura») di cui si attendono con urgenza i decreti attuativi;

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, a tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo che svolgono le attività previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 le agevolazioni fiscali introdotte in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 e dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro o il potenziamento di quelle esistenti ed il sostegno delle attività intraprese;

– ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, al sostegno delle attività festivaliere le agevolazioni fiscali (cosiddetto *art bonus*) introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014;

– ad aggiornare l'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la SIAE del 2000, per ricomprendere nelle agevolazioni previste anche altri tipi di attività esterne organizzate dai conservatori per fini di promozione musicale e culturale o a favore degli studenti;

– ad estendere l'aliquota IVA del 10 per cento, già prevista per la remunerazione delle prestazioni artistiche di musica dal vivo, anche a tutte le attività accessorie e strumentali per la realizzazione dell'evento. Si tratta di applicare l'aliquota IVA prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, numero 123 della Tabella A, parte III, che riguarda «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere ovunque tenuti» anche al comparto della musica dal vivo. Sarebbe, peraltro, preferibile, come previsto nell'Atto Senato n. 1116, la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento e l'armonizzazione del regime dell'IVA agevolata «ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali» (in linea con l'articolo 7, comma 2, lettera *h*), del disegno di legge n. 1116);

nell'ambito delle politiche per la semplificazione,

– a dare attuazione alla disposizione del citato decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura») che semplifica le procedure di autorizzazione per l'apertura di locali destinati ad ospitare spettacoli musicali dal vivo, rendendo possibile l'autocertificazione direttamente *on line* per gli spettacoli con meno di duecento persone ed entro le ore 24 (sul modello dell'ordinanza del sindaco Nardella a Firenze);

– a rivedere in tale prospettiva, e senza alcun onere per la finanza pubblica, tutte le norme legislative ed amministrative che appesantiscono la gestione burocratica ed economica delle imprese di spettacolo;

– a verificare, a seguito degli interventi normativi e alle attività di risanamento poste in essere dal decreto-legge n. 91 del 2013 e dal decreto-legge n. 83 del 2014, i risultati ottenuti dalle fondazioni lirico sinfoniche e a considerare l'eventuale opportunità di un più ampio riordino del settore;

nell'ambito del settore della scuola, formazione e ricerca, attraverso un'azione sinergica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

– a dare seguito in tempi brevi al documento «Chiamata alle Arti», attivando una consultazione parlamentare e adottando gli opportuni provvedimenti per meglio definire il ruolo e l'assetto dell'Alta formazione musicale ed artistica, dando attuazione alla legge n. 508 del 1999, anche per quanto concerne la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati;

– ad agevolare i processi di acquisizione di competenze musicali per la formazione di un pubblico maturo e critico in grado di premiare ed incentivare la produzione di qualità, dando vita ad un assetto normativo volto a favorire la creazione di reti tra le scuole ed i soggetti attivi nella diffusione della musica, anche ai fini della creazione di centri di ricerca e formazione per artisti e per operatori culturali e tecnici nei vari ambiti dello spettacolo dal vivo;

– a prevedere, secondo i principi costituzionali di leale collaborazione, un'armonizzazione delle politiche dell'istruzione, dei beni culturali e del turismo nazionali con la legislazione delle diverse Regioni italiane;

– a prevedere normative convergenti per incentivare le sinergie tra l'intera filiera formativa e quella produttiva e di ricerca, anche al fine di favorire le sinergie tra il linguaggio musicale e le nuove tecnologie e a sostenere i progetti di ricerca musicologica promossi dai singoli istituti musicali, finalizzati alla valorizzazione di opere e/o compositori italiani dimenticati o poco conosciuti;

– a sostenere le disposizioni del disegno di legge n. 1365 assegnato alla 7^a Commissione del Senato recante «Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale ed artistica nel sistema dell'istruzione» e comunque a:

– assicurare, anche in sinergia con le risorse presenti sul territorio, esperienze musicali sin dalla prima infanzia e nella scuola primaria

tramite educatori e docenti in possesso di specifiche competenze musicali e didattico-metodologiche;

– prevedere il riequilibrio territoriale e il potenziamento aggiornato dell’offerta d’indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado;

– assicurare la presenza della musica nell’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado e sicuramente nel liceo delle scienze umane;

– riconsiderare la possibilità di avviare differenti orientamenti all’interno dei licei musicali e coreutici, definendo le nuove classi di concorso e relativi profili delle competenze dei docenti;

– armonizzare i percorsi di formazione musicale di tutta la filiera anche ai fini dell’accesso all’Alta Formazione Artistica e Musicale nonché universitaria, anche con attenzione ai percorsi formativi dei giovani talenti;

– a valutare, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, opportune iniziative per promuovere l’insegnamento della musica, della storia della musica e della cultura musicale – attraverso attività teoriche e pratiche – agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e, dunque, all’offerta formativa, affinché l’espressione e la formazione musicale vengano effettivamente svolte nella didattica della scuola primaria;

– in linea con il progetto governativo «La buona scuola», a prevedere, anche per mezzo di *partner* qualificati (associazioni di categoria, istituzioni, società di *collecting* dei diritti), l’istituzione di laboratori specifici volti anche a fornire tutte le informazioni sulle realtà produttive e sulla legislazione vigente, secondo moduli formativi semplici e vicini alle abitudini di consumo;

– a favorire le convenzioni tra gli istituti scolastici da un lato e tutte le realtà del terzo settore debitamente accreditate, dall’altro, per favorire l’apprendimento della cultura e della pratica musicale fin dalla più tenera età;

– a potenziare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche per valorizzare le tante progettualità e le buone prassi volte a sviluppare la cultura musicale in Italia, con particolare attenzione a quelle che si rivolgono anche alle fasce sociali deboli o in difficoltà;

nell’ambito delle politiche per il diritto d’autore e del *collecting*,

– a riformare il sistema delle società di *collecting* a seguito della pubblicazione nella citata Gazzetta Ufficiale della Unione europea del 20 marzo 2014, n. L 84, della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e conformemente al disegno di legge di delegazione europea 2014 (Atto Senato 1758) sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno, promuovendo, al contempo, una riforma della Siae che la renda più trasparente, con una *governance* che superi l’attuale modalità di voto e rappresentanza;

– sul piano del rafforzamento delle misure tese a garantire il funzionamento dell'attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti, ad equiparare la tutela del settore musicale a quello audiovisivo, previo affidamento della riscossione diretta anche alle *collecting* degli artisti per il settore musicale, in base ai mandati conferiti dagli stessi artisti alle *collecting*, stabilendo, altresì, l'irrinunciabilità del diritto all'equo compenso per i musicisti;

– a dare seguito alle disposizioni individuate dalla risoluzione di cui al Doc. XXIV, n. 21, dell'11 marzo 2014, della 7^a Commissione del Senato sul tema delle prerogative del nuovo istituto sui diritti degli artisti, interpreti ed esecutori;

– ad adottare le iniziative per tutelare i diritti degli artisti nei confronti delle piattaforme on line (per esempio, *youtube*);

nell'ambito del sostegno,

– a prevedere un puntuale monitoraggio, anche in sede parlamentare, dell'efficacia del decreto ministeriale 1^o luglio 2014 recante nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

– a valutare la possibilità di destinare una parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) al sostegno delle opere prime anche nel campo della musica popolare (come già avviene per il cinema);

– ad attivare il provvedimento di riutilizzo degli spazi demaniali per attività creative e culturali, come previsto dal menzionato decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura»), aumentando, altresì, il fondo previsto per la loro riqualificazione;

– ad attuare una sinergia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'individuazione di canali di finanziamento volti a creare sbocchi professionali per le giovani generazioni;

– a considerare la possibilità di un minimo prelievo, come tassa di scopo, sull'acquisto dei prodotti del settore audiovisivo extraeuropei da destinare al sostegno dell'utilizzo di nuova musica italiana, nell'ambito audiovisivo europeo ed extraeuropeo;

– a sostenere la produzione musicale dei conservatori e la sua diffusione nel territorio, attraverso l'organizzazione di rassegne, stagioni e specifici eventi, quali occasioni per estendere il pubblico degli eventi musicali e per favorire la crescita professionale dei giovani musicisti;

– predisporre un piano straordinario a tutela della salvaguardia della ricchezza culturale offerta dalla musica folclorica nelle sue diverse forme espressive locali, anche mediante modalità innovative volte a tenere viva la tradizione in quanto patrimonio immateriale dell'umanità;

– a supportare gli scambi e le collaborazioni musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

– a rivedere il regolamento di contabilità e finanza dei conservatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, favorendo una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione delle risorse interne e rendendo, altresì, più efficace il cosiddetto *fund raising*;

– a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'applicazione di norme incentivanti in favore degli enti culturali a gestione autonoma che conseguono, nell'ambito di un triennio, eccellenti *performance* produttive e gestionali come, ad esempio, un'elevata percentuale di autofinanziamento, la partecipazione consistente di privati ai risultati economici e l'incremento costante dei livelli di produzione di qualità e di partecipazione del pubblico;

– a valutare un maggiore sostegno ai teatri di tradizione, anche in considerazione del forte radicamento che hanno sul territorio e dell'importante collaborazione con le istituzioni formative;

– ad inserire il videoclip nei circuiti del cinema dove si prevedono misure di sostegno e sgravi fiscali, sia a livello nazionale che regionale;

nell'ambito della promozione e diffusione,

– ad adottare i necessari provvedimenti per incentivare la diffusione di una quota minima di musica italiana da parte dei *broadcasters* (radio/tv/webcasting; streaming);

– a garantire precisi spazi, nella radio e nella televisione pubblica, anche all'interno di programmi generalisti, per una campagna di sensibilizzazione e di promozione della musica;

– a verificare l'attuazione delle norme che riguardano la promozione della musica emergente e indipendente contenute nel contratto di servizio che sarà stipulato tra la RAI ed il Governo italiano;

– ad incentivare la creazione di reti di collegamento fra gli istituti scolastici e i soggetti musicali presenti nello stesso territorio, al fine di agevolare il ricambio pubblico e favorire la formazione professionale per gli artisti e per gli operatori culturali;

– a favorire la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'Estero;

– ad incentivare la sinergia tra le fondazioni lirico sinfoniche e le istituzioni di formazione, produzione e ricerca presenti sul territorio nazionale, anche in funzione di una maggiore efficacia della divulgazione del patrimonio e della valorizzazione della produzione d'innovazione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 (n. 152)

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 (n. 153)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore RANUCCI (*PD*) sottolinea l'esigenza, già rappresentata nella precedente seduta, ai fini di un compiuto esame dei provvedimenti in titolo, che la Commissione possa audire quanto prima i vertici di ENAV. Ricorda inoltre che la questione dei contratti di programma in esame si intreccia anche con il progetto di privatizzazione della società.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*), con riferimento agli schemi di decreto in esame, segnala alcune incongruenze, rispetto alle quali sarebbe opportuno acquisire chiarimenti. In primo luogo, osserva che, sia nella lettera di trasmissione del Governo al Parlamento, sia nella documentazione allegata al testo degli schemi, non si rinvencono riferimenti alla decisione di esecuzione UE 2015/347 (All. 1) della Commissione del 2 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 4 marzo 2015. Tale atto riveste grande rilevanza, perché incide direttamente sui valori di efficienza economica posti a sostegno del contratto di programma in esame, in particolare a decorrere dall'anno 2015, in quanto la Decisione ha formal-

mente dichiarato i valori proposti dall'Italia, per il periodo 2015-2019, incoerenti con gli obiettivi prestazionali previsti a livello dell'Unione europea per lo stesso periodo, formulando conseguentemente una serie di puntuali e dettagliate raccomandazioni all'Italia, anche quale membro del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED. Poiché l'Italia dovrà comunicare i nuovi obiettivi prestazionali, sui quali la Commissione europea dovrà poi pronunciarsi, ritiene indispensabile un chiarimento.

La cosa appare singolare, considerando anche che, con la legge 23 giugno 2014, n. 96, l'Italia ha già ratificato e dato esecuzione all'accordo di istituzione del blocco funzionale, che riunisce, oltre all'Italia, Cipro, la Grecia e Malta e di cui l'Italia è addirittura Paese coordinatore. Di tali sviluppi non vi è traccia nello schema relativo al contratto di programma 2013-2015.

Un'altra anomalia riguarda la mancanza, sia nella lettera di trasmissione al Parlamento, sia nella documentazione, di riferimenti a un investimento strategico satellitare di ENAV che, secondo un comunicato stampa della stessa ENAV del dicembre 2013, con una cifra iniziale di 61 milioni di dollari, avrebbe acquistato il 12,5 per cento di Aireon, l'azienda statunitense del Gruppo Iridium, che entro il 2018 intenderebbe realizzare il primo sistema globale di sorveglianza satellitare per il controllo del traffico aereo. Anche su tale aspetto, appare quindi indispensabile un approfondimento.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) informa che sono già state assunte le necessarie intese per svolgere l'audizione dei vertici di ENAV la prossima settimana. In quella sede potranno quindi essere approfonditi gli argomenti relativi agli schemi di decreto in esame, inclusi quelli segnalati dal senatore Margiotta.

Concorda poi con l'osservazione del relatore circa il legame tra la questione del rinnovo del contratto di programma con quella della privatizzazione di ENAV. Sottolinea che la società svolge un servizio, quello di assistenza al volo, di grande importanza e non a caso la professionalità dei suoi addetti è ampiamente riconosciuta anche a livello internazionale.

In questa attività, inoltre, oltre agli evidenti profili di sicurezza del volo, entrano in gioco anche altri elementi, in quanto, ad esempio, l'assegnazione a una compagnia aerea di determinate rotte può incidere direttamente sul costo dei voli e quindi sulla sua competitività, il che richiede il mantenimento di un atteggiamento di assoluta imparzialità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA MISSIONE SVOLTA A RIGA IL 19 E 20 APRILE DAL SENATORE SCIBONA

Il senatore SCIBONA (*M5S*) riferisce sulla missione svolta, lo scorso 19 e 20 aprile, a Riga, in rappresentanza della Commissione per la parte-

cipazione a una riunione interparlamentare degli Stati membri dell'Unione europea.

Il primo argomento della riunione riguardava la gestione e la tutela delle informazioni nelle grandi banche dati ad accesso remoto (*Big Data e Cloud Computing*).

Osserva come indubbiamente l'uso dei dati nel mondo odierno sia divenuto sempre più pressante e rivesta un ruolo fondamentale in ogni branca amministrativa, culturale e commerciale. Considerando che la mole di dati da gestire incrementa esponenzialmente col passare del tempo e che la loro fruibilità è richiesta anche da più località da parte degli stessi utenti (casa, ufficio, dispositivi mobili) e che la necessità di avere adeguati *standard* di sicurezza non riesce a trovare soluzione accettabile nei sistemi fisici di memorizzazione, da parte dell'utenza si è assistito all'utilizzo sempre più ampio dei sistemi di immagazzinaggio dati su *server* remoti (*Cloud*).

Evidenzia che questo nuovo sistema risponde ad una serie di problematiche che attraversano sia la sfera privata che pubblica di ogni cittadino dell'Unione. Contemporaneamente, al crescere dei volumi di dati depositati in *server* remoti corrisponde un aumento delle aspettative delle prestazioni infrastrutturali fisiche della rete, che richiedono fornitori affidabili che garantiscano una grande banda di accesso ai loro *server* per velocizzare i tempi di risposta da remoto.

Per questo la risoluzione del problema del divario digitale deve essere prioritaria per i Paesi della UE, e l'Italia, forse più di altri Paesi, deve colmare un *gap* che per troppo tempo non è stato gestito fino a raggiungere oggi problemi di approccio con gli altri componenti dell'Unione europea.

Il secondo tema affrontato nella riunione, come diretta conseguenza dell'archiviazione remota di dati privati o riservati, riguarda poi la necessità per gli utenti di regolamentare e assicurare un certo livello di garanzia dei dati stessi, coniugando la tutela della riservatezza con la certezza di accesso nel modo più semplice e immediato da parte degli utenti autorizzati.

Evidenzia come ciò ponga problemi relativi alla criptazione e al confine tra tutela della *privacy* e sicurezza della comunità, ad esempio in relazione alla lotta contro la criminalità ed il terrorismo.

Sottolinea che la velocità con cui evolve la situazione rende anche inefficaci gli strumenti legislativi comunitari e dei singoli Paesi. L'Unione europea ha pertanto come priorità la creazione del mercato unico europeo dei dati, e non nasconde la volontà di avere ditte *leader* nel *Cloud*.

Da un lato quindi poche grandi aziende garantirebbero maggiore efficienza e fruibilità dei dati, ma dall'altro vi sarebbero pochi soggetti che disporrebbero di tutti i dati, anche di quelli privati.

A livello legislativo l'Unione europea vuole prioritariamente intervenire per colmare le carenze normative atte a garantire i diritti dei singoli e la difesa dei molti, con particolare attenzione alla tutela dei diritti d'autore

assicurando sul fronte opposto il massimo accesso possibile alla conoscenza come patrimonio dell'umanità e diritto di ciascun individuo.

Infine, si sofferma sugli aspetti economici della questione, ricordando che nel prossimo decennio i ricavi del mercato digitale raggiungeranno i 300 miliardi di euro e i 315 milioni di cittadini europei continueranno ad utilizzare sempre di più *Internet* generando 2,5 milioni di posti di lavoro. Per questi saranno necessarie notevoli capacità tecniche, in mancanza delle quali si potrebbero invece perdere 1 milione di posti di lavoro.

Sottolinea che manca quindi una capacità del sistema scolastico europeo di creare figure professionali in grado di poter assolvere a determinati compiti con la specifica professionalità, rimarcando come su questo fronte, purtroppo, la situazione italiana sia molto indietro e sembri mancare la volontà del Governo di invertirne la tendenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Scibona per la sua ampia relazione e per i numerosi spunti di riflessione offerti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime a sua volta apprezzamento per la relazione del senatore Scibona, sottolineando l'importanza delle questioni richiamate. Osserva che sul tema dell'affidamento dei dati a sistemi di memorizzazione remota, che implica sia aspetti di tutela della riservatezza che di garanzia di fruibilità da parte degli utenti, occorrerebbe introdurre una specifica regolamentazione, attraverso una normativa quadro. Su tali aspetti occorre quindi svolgere un'ampia riflessione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1570 e con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1880, 746, 760, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855, tutti riguardanti la riforma della RAI.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 28 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 161

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE DELLA BACHICOLTURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria**140^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto.

La vice presidente PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede che lo schema di parere appena illustrato venga modificato con la previsione di una condizione, sulla base della quale il ruolo del Ministero dello sviluppo economico risulti pariordinato a quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle procedure di adozione del decreto legislativo e del relativo Regolamento.

Rispondendo a una domanda della senatrice VALDINOSI (*PD*), la vice presidente PELINO (*FI-PdL XVII*) chiarisce i motivi che sottostanno alla sua richiesta di modifica del parere, soffermandosi in particolare sugli

ambiti interessati dalla direttiva 2014/25/UE, tra cui vi sono le procedure d'appalto degli enti erogatori nel settore dell'energia.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), con riferimento al previsto e condivisibile processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, sottolinea l'esigenza che si prevedano forme di tutela per le piccole e medie imprese; quanto alla richiesta di integrazione avanzata dalla senatrice Pelino, suggerisce che si richieda il parere del Ministro dello sviluppo economico in fase di adozione del decreto legislativo, come già previsto – nel nuovo testo dei Relatori – per l'adozione del Regolamento.

Il relatore SCALIA (*PD*) si riserva di valutare le segnalazioni e le richieste di riformulazione dei colleghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La relatrice FISSORE (*PD*), nel richiamare i principali punti della relazione precedentemente svolta, segnala due incongruenze contenute nel testo della Relazione programmatica 2015, la prima con riferimento al punto 6.2 del capitolo 1, relativamente alla tassazione nel luogo del consumo per tutte le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione, la seconda con riferimento al punto 1.3 del capitolo 2, relativamente alla direttiva sulla gestione collettiva dei diritti di autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, che è stata espunta dal disegno di Legge di delegazione europea 2014 nel corso dell'esame in sede referente.

Conclude riservandosi di presentare uno schema di parere e si dichiara disponibile a valutare le eventuali segnalazioni dei colleghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto il nuovo testo dei relatori, adottato dalla Commissione a base dell'esame nella seduta dell'8 aprile 2015,

premessi che:

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, propongono – tra l'altro – l'introduzione di misure incentivanti l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare; la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese; l'obbligo, entro un periodo di transizione, di stabilire la comunicazione integralmente elettronica tra la P. A. e le imprese in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte;

tra le direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2014/23/CE – sull'aggiudicazione dei contratti di concessione – prevede che la procedura di aggiudicazione deve rispettare i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, oltre ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Si tratta, in sintesi, di norme riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a prevedere una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi;

si segnala l'esigenza di integrare i criteri e principi direttivi di delega con la previsione di meccanismi attraverso i quali i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, siano tenuti a fornire ai Comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concer-

nenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi;

si sollecita inoltre la Commissione di merito a integrare i criteri di delega prevedendo che la valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato sia avviata solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica;

si sollecita infine la Commissione di merito a prevedere misure di semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, promuovendo reti o sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive, come accade nel caso delle aste pubbliche telematiche.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 157 (MISURE DI CONCILIAZIONE SU ESIGENZE DI CURA, VITA E LAVORO) E N. 158 (TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Rodotà.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Stefano Rodotà, sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente MANCONI sottolinea che l'audizione odierna si inserisce nel quadro di un breve ciclo dedicato al rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza. Il professor Stefano Rodotà, conosciuto ovviamente da tutti i senatori della Commissione, è la personalità più indicata ad affrontare tale argomento, avendo egli peraltro precocemente trattato il tema della elaborazione elettronica dei dati sin dal lontano 1973 in una nota pubblicazione. Il professor Rodotà ha insegnato diritto civile a Roma, Genova, Macerata, ed altre città, ed attualmente insegna bioetica presso la Scuola di studi superiori dell'Università degli studi di Torino; è stato il primo presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali tra il 1997 e il 2005, ed ha presieduto, tra il 1998 e il 2002 il coordinamento delle autorità garanti della *privacy* a livello europeo. Il professor Rodotà è autore – è inutile ricordarlo – di numerosissime pubblicazioni che riguardano i diritti, tra esse diverse riguardano in particolare i diritti sul *web*.

Il professor Stefano RODOTÀ, nel ricordare l'importanza del tema affrontato nella seduta odierna, che tra le tante evidenze è testimoniato dalle difficoltà che incontra il negoziato tra gli Stati Uniti e l'Europa sulla protezione dei dati personali in corso dal 2011, sottolinea che fatti recenti e meno recenti, legati al terrorismo, come il crollo delle torri gemelle nel 2001 e la recente strage di Charlie Hebdo in Francia, hanno riproposto con drammaticità la questione del dilemma tra libertà e sicurezza. Ora il rischio è che ciascun Paese proceda autonomamente, come è dimostrato dalla legge antiterrorismo in Francia che lo stesso Hollande ha annunciato di voler sottoporre all'esame preventivo del Consiglio costituzionale, proprio a dimostrazione della sua problematicità. Lo stesso sta accadendo in altri Paesi come la Spagna e la Germania, paese nel quale su questi argomenti c'è una particolare sensibilità sin dagli anni '70, quando una celebre e importante sentenza della Corte costituzionale si interessò ad aspetti del censimento che incidevano sul diritto alla riservatezza. Le normative adottate a livello nazionale potrebbero, in questo quadro, divergere l'una dall'altra e persino stridere rispetto agli indirizzi europei. Basti pensare che la Corte di giustizia di Lussemburgo in una sentenza dello scorso maggio ha ritenuto che la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo di due anni è eccessiva, mentre la nuova normativa francese ha portato tale periodo ben oltre tale lasso di tempo. Il progresso tecnologico, divenuto negli ultimi anni davvero incalzante, ha fatto pensare che le questioni legate alla tutela della *privacy* fossero superate, ma la vicenda di Edward Snowden ha clamorosamente riproposto il tema mettendo addirittura in relazione il principio di riservatezza con grandi questioni di sicurezza nazionale. Le maggiori istituzioni internazionali hanno ricominciato ad occuparsi di *privacy*: le Nazioni Unite, ad esempio, il Consiglio europeo, la Commissione di Venezia. L'anno scorso se ne era occupato il Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Il tema del rischio per la democrazia rappresentato da misure eccessivamente restrittive riguardanti la vita privata e familiare era già stato affrontato, all'articolo

8, dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo del 1950. Successivamente, in Italia, una nota sentenza della Corte costituzionale del 1985 sulla legislazione di emergenza adottata contro il terrorismo, aveva stabilito con chiarezza che eventuali misure restrittive avrebbero dovuto avere un tratto di temporaneità definendo «l'emergenza» come «eccezionale e transitoria». Più recentemente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha dedicato due articoli alla protezione dei dati personali. In coerenza a tale processo una sentenza del 2010 della Corte costituzionale tedesca, in assonanza con quanto avrebbe stabilito la Corte suprema americana l'anno dopo con riferimento ai telefoni cellulari, ha limitato la possibilità di accesso delle autorità agli apparati tecnologici dei cittadini. È sempre più avvertita l'esigenza di contenere la sorveglianza attuata attraverso le moderne tecnologie sia nella forma di sorveglianza strategica, che riguarda cioè alcuni soggetti considerati pericolosi per il sistema sociale, sia nella forma di sorveglianza di massa, condotta indistintamente su tutti i cittadini. In questo contesto va fatta menzione di due ulteriori profili. Il primo riguarda la possibilità di controllare gli spostamenti delle persone attraverso gli strumenti tecnologici di cui essi sono in possesso, come il telefono cellulare. Il secondo l'uso di informazioni personali per definire il profilo dei consumatori. Di questi temi si occupa in particolare il codice della *privacy*, per esempio all'articolo 7, sancendo il diritto dei singoli ad avere accesso ai propri dati personali, o all'articolo 14, tutelando i singoli rispetto alla ricostruzione del profilo personale attraverso i dati disponibili in rete. Il ruolo del legislatore deve essere quello individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e di libertà, come si è tentato di fare in occasione della recente conversione in legge del decreto antiterrorismo, poiché è difficile trovare condivisione su ciò che è eticamente accettabile, ma va almeno definito ciò che è giuridicamente ammissibile.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nel sottolineare il ritardo con il quale l'Italia ha istituito il Garante per la *privacy* rileva come sia difficile stabilire un equilibrio tra esigenze di libertà e sicurezza dei cittadini e come il legislatore rischi costantemente di essere in ritardo rispetto al progresso tecnologico. Il punto è superare una logica puramente emergenziale, come accadde, ad esempio, nel 1997 quando si dette vita alla rete Echelon; lo strumento più idoneo a disciplinare i sistemi attraverso i quali vengono acquisite informazioni sulla vita e la personalità dei cittadini sembrano essere piuttosto i codici di autoregolamentazione.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede un parere sul decreto antiterrorismo recentemente approvato dal Parlamento.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ricorda l'attività della Commissione sul versante del *cyberbullismo* sottolineando il tema della cittadinanza digitale in rapporto alla maggiore età dei cittadini.

Il professor RODOTÀ, nell'esprimere condivisione rispetto al concetto di cittadinanza digitale, rileva che il ritardo del Legislatore rispetto al progresso delle tecnologie non è un fatto solo italiano ma riguarda anche altri Paesi come ad esempio la Francia. Ciò nondimeno il Parlamento svolge una funzione cruciale quando si tratta di dare tutela ai diritti fondamentali delle persone. Per quanto riguarda il caso di Echelon, esso mette in evidenza la necessità di un controllo periodico sulla reale efficacia delle misure che riguardano la tutela dei dati personali.

Il presidente MANCONI nel ringraziare il professor Rodotà e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, del dottor Alessandro Pajno, Consigliere di Stato, e del professor Giovanni Tria
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Salvatore Bilardo, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, Alessandro PAJNO, *Consigliere di Stato*, Giovanni TRIA, *Professore ordinario di economia politica dell'Università degli Studi di Roma Torvergata*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia gli intervenuti per le loro relazioni e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 28 aprile 2015

**Plenaria
(pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente
Rosy BINDI*

La seduta inizia alle ore 14,35.

Audizione del dott. Paolo Costantini
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Paolo Costantini.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Costantini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

Plenaria**(notturna)***Presidenza della Presidente*

Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20,30.***Audizione della dott.ssa Silvana Saguto e del dott. Fabio Licata, magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione della dott.ssa Silvana Saguto e del dott. Fabio Licata, magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo.

Silvana SAGUTO e Fabio LICATA, *magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo*, svolgono una relazione.

La Commissione, su richiesta degli auditi, delibera quindi di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale

Audizione della Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche – AIB, Enrica Manenti

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Enrica MANENTI, *Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giuseppe ROMANINI (*PD*) e la senatrice Donella MATTESINI (*PD*).

Enrica MANENTI, *Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Manenti per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 28 aprile 2015

Plenaria

117^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*) e ESPOSITO (*Area popolare NCD-UCD*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

La seduta termina alle ore 12,55.

Plenaria

118^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,45.

Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, generale Nunzio Antonio FERLA, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*)

La seduta termina alle ore 17,30.

